SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1460)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono attualmente regolati dalle seguenti leggi fondamente regolati dalle seguenti leggi fondamentali: regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514: « Approvazione del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio Esercito »; legge 21 giugno 1934, n. 1093: « Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo " C " per l'Amministrazione centrale della guerra »; regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519: « Modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del regio Esercito ed aumento dei relativi organici »; regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329: « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio Esercito »; regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: « Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia Marina »; reggio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744: « Norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa nonchè sullo stato dei sottufficiali della regia Aeronautica ».

In sostanza tre diversi sistemi normativi, distinti per Forza armata, disciplinano al presente le materie sopra indicate.

Ciò, oltre ad essere in contrasto con l'indirizzo unitario seguìto dalla legislazione sul personale militare a partire dagli anni '50 (cfr. legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali, legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali ed, infine, legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali, successivamente estese alla Guardia di finanza rispettivamente con leggi 15 dicembre 1959, n. 1089, 17 aprile 1957, n. 260, e 24 ottobre 1966, n. 887), è fonte di notevoli disfunzioni.

Gli interventi correttivi, effettuati frammentariamente nel recente passato al fine di attenuare le anomalie più evidenti, si sono dimostrati inadeguati.

Si impone una profonda revisione normativa delle materie suddette, stante che le disparità in atto esistenti fra sottufficiali delle tre Forze armate risultano anacronistiche.

Infatti un tempo livelli di tecnicismo e di mansioni notevolmente differenziati potevano giustificare disparità di trattamento tra sottufficiali di Forza armata diversa. Oggi tali disparità appaiono assurde dato che la complessità delle strutture operative e amministrative, l'impiego e la manutenzione di mezzi sempre più sofisticati, la gestione di materiali costosi e di alto livello tecnico sono divenuti un comune denominatore dell'organizzazione militare in tutte e tre le sue componenti (terrestre, marittima e aerea).

La revisione normativa, richiesta oltre tutto dall'opportunità di continuare l'opera di unificazione legislativa iniziata dopo l'integrazione nell'attuale Ministero delle tre Amministrazioni prima esistenti nonchè della necessità di eliminare motivi di profonda frustrazione per il personale nascenti da facili confronti, non può non riguardare tre punti fondamentali, e cioè il transito nel servizio permanente, i limiti d'età e le possibilità di carriera.

Per quanto concerne il primo punto si fa notare che il passaggio nel servizio permanente, connesso con la promozione dei sergenti al grado superiore, avviene attualmente per l'Esercito dopo 3 anni e mezzo di servizio dall'arruolamento, per la Marina e l'Aeronautica dopo 8 anni.

Appare evidente come sia difficilmente accettabile sotto il profilo umano e sociale una così vistosa disparità di trattamento in un momento nel quale il sottufficiale acquisisce quella stabilità del rapporto di impiego che rappresenta la base indispensabile per una programmazione serena del proprio avvenire.

Altra sperequazione è costituita dai limiti di età fissati a 53 anni per la Marina e a 56 per l'Esercito e l'Aeronautica. Tali limiti non trovano più giustificazione nell'articolata e composita struttura delle moderne Forze armate che sono caratterizzate, al contrario che

nel passato, da una componente operativa altamente specializzata, tecnologicamente avanzata e dotata di mezzi e di unità di combattimento di notevole complessità, cui deve corrispondere una vasta organizzazione di supporto (logistica, territoriale, amministrativa, eccetera) indispensabile per sostenere strumenti bellici di elevata e articolata capacità funzionale.

È proprio in tale organizzazione di supporto che oggi possono trovare proficuo impiego i sottufficiali che abbiano superato l'età ottimale per essere utilizzati nelle unità propriamente combattenti. L'impiego, d'altra parte, corrisponde ai dettami di una corretta ed economica gestione del personale stante che non è opportuno privarsi di elementi ancora capaci di fornire prestazioni di elevato rendimento.

Rimangono infine da considerare i riflessi di carattere economico e morale che colpiscono gli interessati allorchè, ancora nel pieno possesso delle proprie capacità fisiche e intellettive, sono costretti a lasciare il servizio per limiti di età — con la conseguente flessione della retribuzione connessa con il trattamento di quiescenza — proprio nel momento in cui sono più pressanti le esigenze di carattere economico-familiare. Ciò crea una sperequazione rispetto alla situazione del personale civile che viene posto in quiescenza molti anni più tardi.

Occorre precisare che il problema dei limiti di età fu avvertito, a suo tempo, in sede parlamentare, allorchè vennero istituiti i ruoli speciali per mansioni di ufficio (r.s.m.u.) che avrebbero dovuto consentire, a coloro che ne avessero fatto domanda, di permanere in servizio fino al 61° anno di età per essere utilizzati, appunto, in incarichi di ufficio. Il provvedimento ha incontrato il favore degli interessati, ma il numero dei candidati ha rapidamente superato le capacità organiche dei suddetti ruoli ponendo in luce i loro limiti funzionali. Infatti, mentre il volume organico di tali ruoli è stato determinato sulla base dell'ipotesi che non tutti i sottufficiali avrebbero chiesto di permanere in servizio fino al 61° anno di età, è stato altresì previsto — onde consentire l'accoglimento di tutte le domande — che, nel caso di organico saturo, a nuove immissioni corrispondesse l'automatica cessazione dal servizio del personale avente maggiore anzianità. L'elevato numero delle domande — elemento rilevatore del desiderio e della necessità di una più lunga permanenza in servizio da parte della massa dei sottufficiali — fa sì che, in conseguenza del meccanismo immissioni-esodi dianzi accennato, le permanenze in servizio nei ruoli speciali per mansioni di ufficio si riducano molto al di sotto dei cinque anni teorizzati e, in ogni caso, si mantengano in una fascia di indeterminatezza tale da non consentire agli interessati, fra l'altro, di prevedere quando presumibilmente saranno posti in quiescenza.

Per quanto riguarda le possibilità di carriera dei sottufficiali c'è innanzi tutto da far rilevare che i profili reali di carriera, quali mediamente vengono a determinarsi in base al profilo teorico minimo, alla consistenza dei ruoli ed alla meccanica di avanzamento, comportano l'acquisizione dei vari traguardi gerarchici alle scadenze sottoindicate (a partire dall'arruolamento):

Gradi \ Forze armate	Esercito	Marina	Aeronautica
sergente maggiore e gradi corrispondenti . .	3 anni e 6 mesi	8 anni	8 anni
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti .	12 anni	14 anni	14 anni
maresciallo capo e gradi corrispondenti . .	16 anni	18 anni	19 anni
maresciallo maggiore e gradi corrispondenti .	23 anni	24 anni	25 anni
qualifica di « aiutante » e « scelto »	27 anni	25 anni	27 anni

È tuttavia da sottolineare che le sperequazioni già insite in tali profili possono ulteriormente accentuarsi per effetto della rigida meccanica di avanzamento che, commisurando strettamente le promozioni alle vacanze esistenti nel grado superiore, in definitiva subordina la regolare progressione delle carriere all'andamento degli esodi (soprattutto per raggiunti limiti di età, ma anche per altre cause) e all'alimentazione dei ruoli. La contrazione degli esodi, che si sta verificando in questi anni come naturale conseguenza degli esigui arruolamenti effettuati nell'immediato dopoguerra e, d'altra parte, l'incremento degli arruolamenti effettuato successivamente per sopperire ad impellenti e imprevedibili necessità funzionali (si pensi, per esempio, all'incremento di personale dell'Aeronautica resosi necessario per assicurare il servizio del controllo del traffico aereo sul territorio nazionale) sono stati sufficienti a creare dei sensibili rallentamenti e talvolta dei veri e propri ristagni di carriera in tutte e tre le Forze armate. Per converso, quando perverranno ai limiti di età i corsi di arruolamento più numerosi, il vuoto organico che si determinerà con il loro pensionamento provocherà una anormale accelerazione delle promozioni.

Vi è poi da mettere in rilievo che mentre un'aliquota (pari a circa il 15 per cento) di sottufficiali della Marina, raggiunto il grado di vertice, può transitare per concorso in un ruolo ufficiali (del CEMM, Corpo equipaggi marittimi militari) nel quale si può pervenire fino al grado di capitano di corvetta, analoga possibilità non è prevista per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica. È ben vero che è attualmente consentito ai sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di determinati requisiti di partecipare ai concorsi per l'immissione in taluni ruoli degli ufficiali delle rispettive Forze armate, ma tale possibilità, limitata dal numero dei posti messi a concorso e dai requisiti richiesti, è veramente esigua e non trova confronto con quella consentita ai colleghi della Marina.

Si sottolinea a tale proposito che l'accesso alla categoria degli ufficiali costituisce la massima aspirazione dei sottufficiali e trova un valido presupposto nel fatto che le mansioni affidate ai sottufficiali, specie nel grado di vertice, vanno ben al di là di quelle proprie delle carriere esecutive nelle quali essi trovano collocazione giuridica (si pensi all'attività di comando, alla gestione di mezzi e materiali comportanti dirette responsabilità amministrative, eccetera). La disponibilità di ufficiali provenienti dai sottufficiali, con un'anzianità di servizio già elevata (oltre 20 anni), consentirebbe fra l'altro di fronteggiare le esigenze organiche connesse con quegli incarichi di carattere tecnico-amministrativo che attualmente assorbono in misura sensibile i quadri ufficiali relativamente più giovani, che potrebbero invece essere impiegati più utilmente al comando di reparti minori.

Una situazione come quella illustrata sopra richiede indubbiamente un intervento che non può essere limitato a qualche correttivo di emergenza per sanare le anomalie più vistose. È necessario invece un provvedimento organico che assicuri una carriera equa, dignitosa, stimolante e allineata, per quanto possibile, a quella degli impiegati civili. Questo è l'intendimento di fondo del presente disegno di legge.

Tale provvedimento deve riguardare anche i sottufficiali della Guardia di finanza allo scopo di evitare gravi sperequazioni, ingiustificabili soprattutto nella considerazione che detto personale ha un trattamento economico identico a quello previsto per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e inoltre una progressione di carriera e una posizione di stato che sono regolate da norme pressocchè analoghe, anche se contenute in leggi formalmente diverse.

In breve, tenendo conto delle insufficienze e delle disarmonie insite nell'attuale normativa precedentemente illustrata, si è voluto configurare una carriera:

il cui profilo sia identico per tutte e tre le Forze armate e per il Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo all'immissione nel servizio permanente e alla estensione ai sottufficiali dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza della possibilità di proseguire la carriera nella categoria degli ufficiali;

il cui sviluppo, nel suo insieme e nei suoi traguardi intermedi, sia chiaramente determinato in modo da dare al personale la possibilità di programmare il proprio avvenire e di vederlo realizzarsi alle scadenze previste;

che, pur assicurando una regolare progressione nel raggiungimento dei vari gradi a quanti non abbiano demeritato, conceda al personale più dotato e di più elevato rendimento adeguati incentivi, sia allo scopo di dare un giusto riconoscimento ai più meritevoli, sia allo scopo di stimolare l'interesse dell'intera categoria;

che consenta l'acquisizione del grado di vertice in un ragionevole arco di tempo; in tal modo anche la successiva immissione nei ruoli degli ufficiali può aver luogo ad una età adatta ai gradi inizialmente rivestiti e può comportare una adeguata permanenza nella nuova categoria tale da conferire una fisionomia di armonica unitarietà alla carriera del sottufficiale-ufficiale;

che si concluda ad un'età che, pur senza raggiungere i limiti degli impiegati civili, rappresenti un giusto compromesso fra le esigenze funzionali dell'organizzazione militare che richiede particolari requisiti di efficienza psico-fisica, le giuste aspirazioni degli interessati e l'opportunità di utilizzare quanto più a lungo possibile personale in possesso di un prezioso bagaglio di competenza ed esperienza professionale.

Per conseguire le sopra indicate finalità è stato elaborato il provvedimento che di seguito si illustra, indicandone sommariamente i criteri e le modalità di attuazione con la riserva di un esame più dettagliato nella parte in cui verranno presentati e commentati i singoli articoli.

Transito nel servizio permanente

È stato ritenuto necessario che anche per i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica il transito nel servizio permanente abbia luogo a 3 anni e mezzo dall'arruolamento, con la contemporanea promozione al grado di sergente maggiore, come attualmente previsto per l'Esercito. Occorre considerare infatti che il volontariato rappresenta un periodo di formazione e di apprendistato che, nell'odierna realtà sociale, non può protrarsi oltre i tre anni e mezzo. Aggiungasi che tale periodo — considerato anche il maggior livello di preparazione di base dei giovani e l'efficacia degli attuali metodi e tecniche di formazione — è in effetti sufficientemente ampio per una seria valutazione attitudinale dei candidati, sia nella fase di istruzione preliminare, sia nel successivo periodo applicativo.

Si è anche tenuto conto del fatto che le procedure concorsuali costituiscono un'ulteriore garanzia per una selezione scrupolosa del personale che dovrà far parte integrante e permanente dell'organizzazione militare.

Ciò premesso, un periodo di « apprendistato » superiore ai 3 anni e mezzo si risolverebbe per i sottufficiali in un prolungamento non necessario del periodo di incertezza che precede la stabilizzazione del rapporto di impiego e si tradurrebbe, in definitiva, in un inutile ritardo per il reinserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali non risultano idonei all'immissione nei ruoli del servizio permanente.

Regolarizzazione dell'avanzamento

Per eliminare in via definitiva le irregolarità (rallentamenti, accelerazioni, ristagni) nell'avanzamento, che costituiscono motivo di disagio e di incertezza per il personale interessato e che richiedono e hanno richiesto una continua serie di interventi correttivi in sede legislativa, sono stati individuati appositi provvedimenti realmente efficaci e definitivi, quali la determinazione, anno per anno, delle dotazioni organiche dei vari gradi, in relazione alle promozioni da attribuire ai sottufficiali che nell'anno maturano le condizioni stabilite per l'avanzamento e l'adozione dell'avanzamento ad anzianità a ruolo aperto.

L'eliminazione della rigidità delle dotazioni organiche vigenti nei vari gradi, consentirà un avanzamento più fluido e regolare in quanto non sarà più necessario il requisito

delle vacanze per poter procedere alle promozioni. L'avanzamento ad anzianità a ruolo aperto appare la logica conseguenza dell'adozione del sistema adottato nel quale, per costituzione funzionale, non sono più necessari — come già detto — interventi atti a commisurare le promozioni alle vacanze organiche previste nel grado superiore.

In tal modo, lo svolgimento della carriera viene opportunamente e regolarmente cadenzato in corrispondenza dei traguardi gerarchici il cui raggiungimento ha luogo a scadenze fisse e il cui superamento, tuttavia, è subordinato ad un giudizio di idoneità che, per equa e doverosa considerazione nei confronti del personale meritevole e avendo riguardo all'efficienza dell'istituzione, conferisce all'Amministrazione la possibilità di accelerare, rallentare o arrestare l'avanzamento in relazione agli effettivi meriti del personale.

Iter *di carriera*

La carriera dei sottufficiali viene a svilupparsi in modo da cadenzare le promozioni con la seguente progressione minima:

Gradi	Anni di servizio	*Nota*
sergente	1 anno	
sergente maggiore e gradi corrispondenti	3 anni e 6 mesi	*contemporaneo transito nel servizio permanente*
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . .	12 anni	
maresciallo capo e gradi corrispondenti	16 anni	
maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . .	20 anni	

Tale *iter* di carriera che, come si vede, si conclude in un arco di 20 anni, pone in una posizione di parità i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica nei confronti di quelli dell'Esercito e della Guardia di finanza.

In merito a detto *iter*, giova inoltre rilevare che la progressione di carriera a ruolo aperto e a scadenze prefissate è aderente alle esigenze ordinative della categoria, nella quale, tenuto conto dell'evoluzione intervenuta nelle qualificazioni professionali e nell'impiego del personale, i diversi livelli gerarchici non implicano necessariamente diversità di funzione.

Occorre peraltro precisare che i sottufficiali, dopo una permanenza di cinque anni nel grado di maresciallo maggiore, e corrispondenti, hanno la possibilità di acquisire la qualifica di « aiutante » o « scelto ». Ciò consentirà di definire e stabilizzare il processo di conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » che attualmente avviene a scadenze variabili o troppo ravvicinate alla data di conferimento del grado di maresciallo maggiore, a seconda della situazione dei ruoli nel momento considerato.

Inoltre, allo scopo di dare un equo riconoscimento al personale più attivo e capace e nell'intento di introdurre elementi di stimolo in una carriera che, altrimenti, risulterebbe troppo staticamente predeterminata, è stata prevista la possibilità, per i più meritevoli, di conseguire con un anno di anticipo la promozione ai gradi di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore. Tale possibilità viene riservata, previa valutazione a

scelta, ai sottufficiali idonei e compresi, in ordine di ruolo, nel numero di posti corrispondente ad un terzo della relativa aliquota di ruolo. Mentre il secondo terzo conseguirà la promozione e la qualifica in questione alle scadenze normali e l'ultimo terzo con un anno di ritardo.

La prosecuzione della carriera nei ruoli degli ufficiali anche per i sottufficiali dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza è stata delineata prendendo a modello la normativa in atto vigente per il Corpo equipaggi militari marittimi che nel corso di una lunga sperimentazione ha dimostrato la sua fondamentale validità.

Ai ruoli ufficiali vengono immessi i sottufficiali che abbiano superato un apposito esame preliminare e la successiva valutazione da parte della Commissione ordinaria di avanzamento effettuata a scelta. Con tale duplice vaglio il transito nella categoria degli ufficiali viene consentito solo a coloro che risultino in possesso della necessaria capacità professionale e che emergano sui colleghi per particolari benemerenze acquisite durante il servizio prestato. L'avanzamento al grado di sottotenente può aver luogo dopo la promozione al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti, tenuto conto ovviamente dei tempi tecnici necessari per la formazione delle aliquote, l'effettuazione degli esami e la successiva valutazione. L'*iter* di carriera nei ruoli degli ufficiali si sviluppa in un arco di 19 anni raccordandosi con armonica proporzione a quello precedentemente percorso nei gradi di sottufficiale che, come si è visto, perviene al proprio apice al 20° anno di servizio; in tal modo la carriera svolta quale ufficiale non si presenta come una semplice appendice di quella percorsa nella categoria dei sottufficiali, ma ne viene a costituire l'ulteriore e naturale prosecuzione. Le permanenze nei vari gradi e il sistema di avanzamento indicati nello specchio sotto riportato si prefiggono di non prolungare eccessivamente le permanenze nei gradi inferiori e nel contempo di adottare un criterio di selezione più rigoroso per l'accesso ai gradi superiori che possono comportare incarichi e responsabilità di apprezzabile rilevanza:

Grado	Permanenza (anni)	Sistema di avanzamento al grado superiore
sottotenente e gradi corrispondenti	1	anzianità
tenente e gradi corrispondenti	5	scelta
capitano e gradi corrispondenti	9	scelta
maggiore e gradi corrispondenti	4	—

Norme sostanzialmente analoghe vengono proposte per il ruolo speciale della Guardia di finanza.

Limiti di età

I limiti di età per la cessazione dal servizio sono stati elevati dagli attuali 56 (Esercito, Aeronautica e Guardia di finanza) e 53 (Marina) ai 61 anni previsti attualmente per il ruolo speciale per mansioni di ufficio, ritenendosi che tale età rappresenti un giusto compromesso fra le aspettative degli interessati, lo stato di efficienza psico-fisica richiesta e l'opportunità, per l'Amministrazione, di utilizzare quanto più possibile personale professionalmente esperto e qualificato.

Contestualmente, e quale logica conseguenza, viene abolito il predetto ruolo speciale che come già accennato, per insufficienti dimensioni organiche e per il particolare meccanismo di funzionamento, ha provocato gli inconvenienti di cui è stata fatta precedentemente menzione.

Mette conto sottolineare, inoltre, che l'accesso al r.s.m.u. è stato motivo di mortificazione per numerosi e validissimi sottufficiali che si sono visti allontanare dall'incarico (operativo, di specializzazione, eccetera), fino ad allora ricoperto con competenza e con elevato rendimento per essere assegnati sovente a compiti di tutt'altra natura creando, fra l'altro, non indifferenti problemi di impiego per l'Amministrazione.

Adeguamenti organici e programmazione del personale

È opportuno, infine, rilevare che tre dei provvedimenti proposti (abbassamento della soglia per il passaggio nel servizio permanente, elevazione dei limiti di età a 61 anni e costituzione, anche per l'Esercito, l'Aeronautica e la Guardia di finanza, di ruoli ufficiali analoghi a quelli del CEMM) comporteranno necessariamente un adeguamento organico che:

per quanto riguarda l'anticipato passaggio nel servizio permanente, non darà luogo a forti incrementi nelle consistenze del personale in quanto alla dilatazione del volume organico dei sottufficiali in servizio permanente corrisponderà una paritetica contrazione di quello dei sottufficiali in ferma volontaria e rafferma;

per quanto si riferisce ai limiti di età, è stato indispensabile, dopo aver inglobato preventivamente i posti già esistenti nel sopprimendo r.s.m.u., apportare taluni ritocchi organici necessari per consentire a tutti i sottufficiali la permanenza in servizio fino al 61° anno di età come attualmente previsto per il r.s.m.u. Va precisato al riguardo che per compensare i modesti incrementi è stata prevista la corrispondente riduzione di un pari numero di graduati e militari di truppa volontari;

per quanto attiene alla prosecuzione della carriera nella categoria ufficiali, si è tradotto, ovviamente, nella creazione di appositi ruoli per l'Esercito, l'Aeronautica e la Guardia di finanza i cui organici sono stati armonizzati con quelli del CEMM, prevedendo, peraltro, che le relative dotazioni siano riassorbite con il provvedimento legislativo concernente la riforma dell'avanzamento e la ristrutturazione degli attuali ruoli degli ufficiali.

Allo scopo di valutare nella loro giusta prospettiva gli adeguamenti organici di cui si tratta è bene precisare che essi saranno volti in definitiva a mantenere sotto le armi, oltre i vigenti limiti di età o nei costituendi ruoli ufficiali, personale già in servizio e che, pertanto, non daranno luogo ad alcun incremento degli arruolamenti.

Non appare improprio porre in evidenza che le esigenze delle Forze armate e della Guardia di finanza rimangono comunque superiori ai volumi organici previsti dal presente provvedimento.

Mette conto inoltre sottolineare che la situazione deficitaria delle Forze armate in fatto di sottufficiali si è andata man mano aggravando con il crescere delle esigenze anche in conseguenza dell'aumento dei compiti non strettamente istituzionali affidati all'Amministrazione militare (ad esempio controllo del traffico aereo, rifornimento idrico alle isole minori, concorso nella rcostruzione di abitati e infrastrutture distrutte per eventi naturali, eccetera), e a seguito della riduzione della ferma di leva che ha costretto le Forze armate a restituire ai sottufficiali taluni incarichi che in mancanza dei previsti titolari venivano affidati a graduati di truppa particolarmente qualificati.

È da rilevare, infine, che in relazione agli adeguamenti degli organici si è ritenuto necessario, per conferire alla carriera dei sottufficiali regolarità e chiarezza sin dal momento dell'assunzione delle ferme, disciplinare le immissioni dei sergenti nei ruoli del servizio permanente e, conseguentemente, gli arruolamenti del personale volontario,

che costituisce la naturale fonte di alimentazione dei suddetti ruoli.

A tal fine una specifica previsione normativa introduce, per la prima volta nelle Forze armate, il principio della programmazione pluriennale del personale militare sottufficiali che, proiettandosi nell'arco di tempo di dieci anni, può garantire l'attuazione armonica e coordinata dei provvedimenti contenuti nel disegno di legge.

La possibilità inoltre di operare annualmente i necessari adeguamenti nella suddetta programmazione, in relazione alla situazione reale determinatasi, contribuirà a prevenire il ripetersi di disfunzioni e anomalie simili a quelle già verificatesi nei ruoli del personale in questione.

Presentato, così, il provvedimento nei suoi lineamenti qualificanti e nelle motivazioni di base che ne hanno costituito l'origine e la struttura portante, si procede ora alla sua illustrazione anche negli aspetti di dettaglio mediante il commento analitico dei singoli articoli di seguito riportato.

Nell'esaminare tali articoli sarà agevole rilevare, tra l'altro, le costanti analogie e le frequenti identità con la legislazione che disciplina l'avanzamento degli ufficiali dal momento che, per quanto possibile, si è cercato di applicare anche a favore dei sottufficiali i criteri e le misure previste da tale normativa.

Il disegno di legge è costituito da nove titoli, comprese le norme transitorie e finali, e da ventisette tra tabelle annesse e allegati.

TITOLO I. — Il titolo primo detta norme sul reclutamento dei sottufficiali, unificando — in unico contesto — le disposizioni in materia susseguitesi nel tempo, relative alle tre Forze armate.

Il capo primo, costituito da nove articoli, attiene all'arruolamento dei volontari. Al riguardo è stata definita una ferma unica, in ambito interforze, della durata di tre anni e sei mesi, pari, cioè, al numero di anni necessario per l'immissione nel servizio permanente (articolo 1).

Allo scopo, per altro, di concedere al personale interessato un sufficiente periodo di ambientamento prima di assumere gli obblighi di servizio previsti, è stato stabilito che la ferma contratta decorra dal giorno successivo al compimento del sesto mese di servizio.

Vengono successivamente indicati (articoli da 2 a 8) i requisiti per concorrere all'arruolamento, le modalità per l'assegnazione ai vari incarichi e specializzazioni e disciplinati i casi di ripetizione dei corsi e di proscioglimento dalle ferme contratte dagli allievi sottufficiali.

I gradi di caporale, caporale maggiore e corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica e il grado di sergente vengono conseguiti rispettivamente, al compimento del terzo, settimo e dodicesimo mese di servizio (articolo 9).

Nel capo secondo (articoli da 10 a 15) sono indicate le modalità per l'ingresso dei sergenti nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente. È stato raggiunto, in materia, un importante e fondamentale obiettivo; quello, cioè, di rendere uniformi per le tre Forze armate le condizioni e i tempi di attesa per l'acquisizione dello *status* del servizio permanente. Ciò è stato realizzato con il conferimento, al Ministro della difesa, della facoltà di bandire concorsi per il trasferimento in servizio permanente, anche limitatamente a taluni ruoli e specialità, ai quali possono partecipare i sergenti in ferma volontaria o in rafferma, con tre anni di servizio dalla data dell'arruolamento. Il numero dei posti da mettere a concorso è di volta in volta stabilito tenendo conto delle disponibilità nei rispettivi organici e con riferimento alla programmazione decennale del personale di cui al successivo articolo 19.

I concorsi hanno luogo per titoli ed esami, secondo le modalità e le procedure dettate dagli articoli 11 e 12. L'esito positivo del concorso importa, contemporaneamente all'ingresso nel servizio permanente, il conferimento del grado di sergente maggiore e corrispondenti con decorrenza dal compimento di tre anni e sei mesi di servizio dalla data dell'arruolamento, salvo il caso, previsto dall'articolo 12, 1° comma, di ripetizione del concorso.

L'evento di temporaneo impedimento, sia per la valutazione degli allievi sottufficiali,

sia per l'ammissione al concorso per i sergenti, è disciplinato — nei suoi effetti — dall'articolo 14 il quale stabilisce il principio dell'irrilevanza dell'impedimento stesso, una volta rimosse le cause impeditive, qualora esse non comportino, *ope legis*, il proscioglimento.

Per i sergenti volontari e i sottufficiali raffermati di leva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio, l'articolo 15 prevede che essi possano venire ammessi ai concorsi ordinari ovvero straordinari per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente al compimento di quattro anni di servizio (requisito richiesto ai soli volontari dell'Esercito di cui all'articolo 32 della legge 31 maggio 1975, n. 191, dettante nuove norme sul servizio di leva), ovvero al compimento del terzo anno di rafferma annuale per i sottufficiali di leva di cui si dirà in seguito.

Il capo terzo tratta, in tre articoli (16, 17 e 18) dei sottufficiali di complemento e in rafferma. I militari in servizio di leva, dopo aver superato apposito corso di istruzione, possono conseguire il grado di sergente di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. L'anzianità minima di servizio non può essere inferiore a otto mesi.

Per i militari di leva laureati e diplomati della Marina, le cui relative disposizioni sono state estese all'Esercito e all'Aeronautica, si prevede in ogni caso la promozione a sergente alla vigilia del termine della ferma di leva.

In relazione alle esigenze di mobilitazione, infine, i caporali maggiori e gradi corrispondenti possono essere valutati per l'avanzamento e conseguire la promozione a sergente con decorrenza dalla data della relativa determinazione ministeriale, ma comunque in data non posteriore a quella del compimento di due anni dall'ultimazione della ferma di leva.

Per quanto riguarda i sergenti in rafferma, l'articolo 17 prevede che essi possano venir tratti, con le modalità stabilite, dai caporali maggiori e dai sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di determinati requisiti di servizio. Ai fini del trattenimento in servizio è stata prevista una ferma biennale, in analogia a quanto attuato di recente per gli ufficiali di complemento, con possibilità, per una aliquota di essi, di assumere successivamente due rafferme annuali che consentano di partecipare, ai sensi dell'articolo 15, ai concorsi per il trasferimento nei ruoli del servizio permanente.

Dalla normativa su illustrata, sono stati esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed alla Guardia di finanza per i quali è risultato opportuno mantenere ferme le vigenti disposizioni di legge sul reclutamento.

TITOLO II. — Il titolo II, costituito dagli articoli 19 e 20, detta norme sulla determinazione degli organici nei vari ruoli e sulla programmazione decennale del personale. Mentre nulla è innovato per quanto riguarda la denominazione dei ruoli dei sottufficiali nelle varie Forze armate, una coerente applicazione dei princìpi informatori della legge ha richiesto l'adozione, in seno ai predetti ruoli, di particolari modalità per la definizione delle dotazioni organiche dei vari gradi e ciò anche per il necessario coordinamento con il previsto svolgimento di carriera, in relazione alla meccanica delle norme sull'avanzamento che saranno illustrate più oltre.

Avendo infine riguardo ai ritocchi organici, si rileva che, mentre parte di essi sono più apparenti che reali, avendo l'organico inglobato nella sua parte inferiore la contemporanea e paritetica diminuzione dei sergenti in ferma volontaria e rafferma, conseguente alla minore permanenza degli interessati nel grado indicato, nel settore interessante i gradi vertice sono da porsi in necessaria relazione all'aumento dei limiti di età, così come determinato dal successivo titolo V e alla soppressione del ruolo speciale mansioni d'ufficio operata dall'articolo 99. Il modesto incremento organico, peraltro giustificato anche da pressanti esigenze maturatesi con la riduzione della ferma di leva operata con legge 31 maggio 1975, n. 191, che, come accennato in precedenza, ha imposto la riassegnazione al personale sottufficiale di compiti già attribuiti a quello di leva, ha anche lo scopo di evitare l'invecchiamento dei ruoli e le conseguenti dif-

ficoltà nell'utilizzazione e nell'impiego del personale in compiti propriamente operativi.

L'articolo 19, infatti, stabilisce i nuovi organici calcolati sulla base delle considerazioni innanzi svolte.

In relazione a quanto precede giova comunque avvertire che i limitati aumenti organici vengono cadenzati in un arco temporale abbastanza lungo, essendo vincolati al rallentamento degli esodi nei gradi vertice conseguente all'aumento dei limiti di età operato dall'articolo 58 che ha anche eliminato le differenziazioni esistenti in materia, stabilendo in 61 anni il limite per la cessazione dal servizio permanente per tutti i sottufficiali.

Nella tabella che segue sono riportate le consistenze organiche vigenti, quelle che risulteranno dopo l'approvazione del presente disegno di legge, nonchè gli incrementi intervenuti con la correlativa diminuzione degli organici dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma.

Per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, gli organici indicati non comprendono i vice brigadieri, brigadieri e marescialli dei tre gradi (in numero di 40) assegnati all'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, concernente la riorganizzazione del Ministero del lavoro.

I predetti sottufficiali continuano a permanere nella posizione di fuori quadro in soprannumero agli organici e in aumento ai parigrado che si trovano nella medesima posizione per effetto del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294, recante modificazioni alle disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Arma.

Per quanto concerne il Corpo della guardia di finanza, non è stata prevista alcuna variazione considerando che l'aumento degli organici è stato realizzato con altra iniziativa concernente il generale potenziamento del Corpo.

Nei rispettivi ruoli, i sottufficiali rimangono peraltro iscritti distintamente per gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialità:

ENTITÀ NUMERICA DEI SOTTUFFICIALI, PER FORZA ARMATA E SINGOLE POSIZIONI GIURIDICHE

	Organici vigenti			Organici previsti dal disegno di legge			Differenze		
	Servizio permanente (1)	Sergenti ferma volontaria	Totale	Servizio permanente	Sergenti ferma volontaria	Totale	Servizio permanente	Sergenti ferma volontaria	Totale
Esercito	26.900	7.000	33.900	28.200	6.500	34.700	+ 1.300	— 500	+ 800
Marina	9.966	7.600	17.566	17.000	2.500	19.500	+ 7.034	— 5.100	+ 1.934
Aeronautica (2)	27.400	10.000	37.400	34.900	2.500	37.400	+ 7.500	— 7.500	—
Arma dei carabinieri (3)	22.000	—	22.000	22.000	—	22.000	—	—	—
Totale	86.266	24.600	110.866	101.100	11.500	112.600	+ 15.834	— 13.100	+ 2.734

(1) Compreso r.s.m.u.

(2) Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente sono quelli risultati dall'applicazione della legge 18 gennaio 1977, n. 9, dettante norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare.

(3) Gli organici dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stati incrementati di 2.000 unità (da 20.000 a 22.000) con la legge 4 luglio 1980, n. 318.

L'articolo 19, oltre a fissare le consistenze massime dei sottufficiali in servizio permanente di ciascun ruolo delle Forze armate e della Guardia di finanza, detta le modalità per la definizione, anno per anno, delle dotazioni organiche dei vari gradi. In particolare viene stabilito che dette dotazioni siano determinate con decreto del Ministro della difesa o delle finanze, di concerto con quello del tesoro, in relazione alle promozioni da attribuire in ciascun grado ai sottufficiali che nell'anno considerato maturano le condizioni richieste dalla legge ai fini dell'avanzamento. È previsto, altresì, anche per il necessario coordinamento con la programmazione decennale del personale, che detto decreto venga trasmesso annualmente al Parlamento.

Lo stesso articolo stabilisce, altresì, che l'Amministrazione della difesa predisponga annualmente una programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio permanente dei sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, in rapporto alla situazione dei ruoli di ciascuna Forza armata. Anche la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, dovrà essere riferita alla suddetta programmazione decennale del personale militare e dovrà essere comunicata annualmente alle Camere in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con gli opportuni aggiornamenti.

L'articolo 20 dispone che agli incrementi organici complessivi dei sottufficiali in servizio permanente e in ferma volontaria e rafferma corrisponda una riduzione quasi paritetica della forza organica dei graduati e dei militari di truppa volontari, fissata con la legge annuale di bilancio.

TITOLO III. — Il titolo terzo, costituito da cinque capi, tende a disciplinare organicamente, in base a princìpi di uniformità, l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente.

È stata tenuta presente, come avvertito, la legge di avanzamento degli ufficiali e ciò per rispondere ad una obiettiva esigenza, manifestatasi nel tempo, di dare un denominatore comune, per quanto possibile, a taluni aspetti e modalità delle carriere degli ufficiali e dei sottufficiali.

Nel capo primo (articoli da 21 a 24), che tratta l'avanzamento in generale, sono stabiliti (articolo 21) i requisiti di base per dar titolo all'avanzamento al grado superiore.

Il successivo articolo 22 conferma l'attuale successione gerarchica dei gradi, nonchè la corrispondenza tra i gradi stessi dei sottufficali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza. Apposita tabella (tabella A) riporta le corrispondenze tra i vari gradi.

L'avanzamento dei sottufficiali può avvenire ad anzianità o a scelta (articolo 23). La norma riproduce, modificandole e unificandole, le disposizioni dettate in materia dal regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modifiche e integrazioni per l'Esercito, dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modifiche per la Marina e dal regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modifiche per l'Aeronautica. Viene anche prevista una forma di avanzamento per meriti eccezionali, per la Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, e il mantenimento di quella per benemerenze d'istituto o di servizio, regolamentate, ambedue, dai successivi articoli 54, 55 e 56.

L'avanzamento ad anzianità ha luogo per i gradi di maresciallo capo e corrispondenti, e per il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto », quello a scelta, di carattere incentivante, riguarda la promozione a maresciallo ordinario e a maresciallo maggiore, e gradi corrispondenti. Si è voluto seguire tale criterio, attese le più impegnative funzioni connesse con i succitati gradi ove è data possibilità di accedere, nell'interesse dell'Amministrazione e come incentivazione dei singoli, ad elementi qualificati, in anticipo e in numero di posti limitato. L'avanzamento a scelta prevede in particolare l'anticipo di un anno per un terzo della relativa aliquota di ruolo, l'acquisizione del grado o della qualifica secondo le permanenze normali per il secondo ter-

zo della stessa aliquota, e il ritardo di un anno per l'ultimo terzo (articolo 24).

Il capo secondo (articoli da 25 a 42), concernente le modalità delle valutazioni per l'avanzamento, prevede (articolo 25) la formazione di aliquote per l'avanzamento e la possibilità di rinuncia per i sottufficiali compresi nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento a scelta.

Le predette aliquote vengono formate dal Ministro competente entro il 31 ottobre di ogni anno (articolo 27). È comunque previsto, per la valutazione, il compimento di un determinato periodo di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco, nonchè il superamento di appositi corsi ed esami, riportati nelle tabelle B/1, B/2, B/3 e B/4 (articolo 26).

L'estensione ai sottufficiali del disposto dell'articolo 1 della legge 30 gennaio 1974, n. 12, che ha modificato l'articolo 21 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali, è stata operata con l'articolo 28 che esclude l'imputazione di delitto colposo dalle cause preclusive della valutazione.

Le cause impeditive determinano una riserva nelle aliquote di valutazione, riserva che viene sciolta al cessare di esse (articolo 29).

È risultato necessario prevedere l'istituto della riserva, in luogo di quello dell'esclusione previsto per gli ufficiali dall'articolo 39 della predetta legge n. 1137, in quanto le aliquote di valutazione comprendono tutti i sottufficiali in possesso dei requisiti previsti dalla legge: trattasi quindi di aliquote variabili e non fisse come per gli ufficiali.

Il successivo articolo 30 prevede i casi di temporanea e definitiva esclusione dall'avanzamento, con criteri, peraltro, meno restrittivi dei corrispondenti della legge di avanzamento degli ufficiali.

La istituzione e composizione delle commissioni di avanzamento e delle sottocommissioni è disciplinata dagli articoli 31, 32, 33, 34 e 35. I differenti ordinamenti delle Forze armate hanno reso necessaria la fissazione di diverse commissioni avendo riguardo ai componenti. Le sottocommissioni sono state previste solo per l'avanzamento ad anzianità con lo scopo di snellire i lavori e pervenire in tempi più brevi alle valutazioni.

I giudizi di avanzamento vengono espressi sulla base della documentazione caratteristica (articolo 36) e possono essere sospesi quando le commissioni non sono in grado di addivenire alla pronuncia degli stessi (articolo 37).

L'idoneità all'avanzamento ad anzianità si ottiene solo con un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. L'inidoneità dà luogo a una sola ulteriore valutazione (articolo 38).

La maggioranza dei due terzi dei votanti è invece necessaria per la declaratoria di idoneità all'avanzamento a scelta (articolo 39).

Gli articoli da 40 a 42 stabiliscono le ulteriori competenze delle commissioni e gli elementi per definire i criteri di valutazione del personale, cui viene data comunicazione dell'esito della valutazione. In particolare l'articolo 41 stabilisce che i criteri di valutazione nell'avanzamento « a scelta » dovranno essere fissati con decreto del Ministro.

I quadri di avanzamento, di cui al capo terzo (articolo 43) sono formati iscrivendovi, in ordine di ruolo, tutti i sottufficiali idonei nell'avanzamento ad anzianità e, in quello a scelta, gli idonei compresi nella graduatoria di merito, nel numero di posti corrispondenti ad un terzo della relativa aliquota di ruolo.

Le cancellazioni dal quadro di avanzamento (articolo 44) avvengono previa proposta dell'autorità competente, corredata dei pareri dei superiori gerarchici, su decisione del direttore generale competente, sentite le commissioni d'avanzamento. La relativa comunicazione all'interessato deve essere motivata.

Il capo quarto detta, in nove articoli (da 45 a 53), le norme per il conferimento delle promozioni, che avvengono a ruolo aperto, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento dell'anzianità prevista, per i vari gradi, dalla tabella C (articoli 45 e 46).

Non reca pregiudizio al conseguimento della promozione la morte o l'inidoneità fisica permanente se il sottufficiale avesse potuto conseguirla da data anteriore all'evento (articolo 47).

Gli articoli da 48 a 53 disciplinano i casi di sospensione della promozione e di rinnovazione del giudizio di avanzamento e le modalità e i termini per addivenire a una nuova valutazione nonchè la determinazione, nei vari casi, della decorrenza dell'anzianità.

Il capo quinto (articoli 54, 55 e 56) tratta delle promozioni per meriti eccezionali e per benemerenze d'istituto o di servizio.

La prima può essere conseguita dai sottufficiali che abbiano reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate o al Corpo della guardia di finanza e che mostrino di possedere preclare doti intellettuali, di cultura e professionali sì da dare sicuro affidamento di adempiere eminentemente le funzioni del grado superiore (articolo 54).

Le ulteriori condizioni consistono nell'aver compiuto almeno metà della permanenza prevista dalla legge nel grado, effettuati i periodi di comando, le attribuzioni specifiche, eccetera e aver superato i previsti corsi ed esperimenti di cui alle tabelle B/1, B/2, B/3, e B/4 richiamate dall'articolo 26. È inoltre richiesta l'unanimità dei voti della commissione e la decisione favorevole del Ministro.

La decorrenza è fissata dalla data della proposta che può essere formulata dal generale o ammiraglio dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende. Durante la carriera può conseguirsi una sola promozione a tale titolo.

Per i sottufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri, attesi i particolari compiti d'istituto, è stata mantenuta la promozione per benemerenze d'istituto (articolo 55) già istituita con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401.

Per gli stessi motivi è stata mantenuta, per i sottufficiali della Guardia di finanza, la promozione straordinaria per benemerenze di servizio, prevista dalla legge 13 luglio 1966, n. 558 (articolo 56).

TITOLO IV. — Il titolo quarto (costituito dal solo articolo 57) modifica le norme sul conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » allo scopo di eliminare le sperequazioni esistenti per quanto concerne i tempi di acquisizione, prevedendone l'attribuzione dopo cinque anni di permanenza nel grado di maresciallo maggiore e corrispondenti, con le modalità dell'avanzamento ad « anzianità ».

Attualmente, infatti, la qualifica è conferita dopo differenti permanenze nei gradi suddetti, sia in ambito interforze, sia in ciascuna Forza armata. Ciò in quanto il conferimento della stessa avviene in relazione all'entità degli esodi per età dei rispettivi ruoli e non in funzione di prefissate scadenze.

Nell'articolo sono inoltre confermate le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, relative al conferimento della qualifica alla « vigilia ».

TITOLO V. — Il titolo quinto, costituito da tre articoli (da 58 a 60), determina i nuovi limiti di età dei sottufficiali introducendo, nel contempo, importanti e significative innovazioni al riguardo.

L'articolo 58, infatti, è stato preordinato al fine di conseguire un duplice intento perequativo: da un lato stabilisce nel 61° anno di età il limite per la cessazione dal servizio permanente, dall'altro estende detto limite a tutti i gradi dei sottufficiali abrogando la tabella A annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali, così come risulta modificata dalle successive leggi 18 ottobre 1962, n. 1499 (articolo 2), e 30 marzo 1965, n. 331, che prevedeva limiti differenziati per i vari gradi e le varie Forze armate.

In conseguenza dell'elevazione del limite di età sono state pure abrogate le norme istitutive del ruolo speciale per mansioni di ufficio che in più di un ventennio di applicazione, nonostante le modifiche intervenute, a causa del meccanismo stesso di alimentazione del ruolo, si sono rivelate, come già accennato, fonte di sperequazioni e di malcontento.

Dal 56° al 61° anno di età il sottufficiale, qualora in servizio, continua ad essere impiegato in compiti inerenti alla propria specialità, compatibilmente con le esigenze del-

la Forza armata di appartenenza, nonchè con le condizioni fisiche dell'interessato.

Le predette disposizioni hanno inoltre innovato per quanto riguarda il collocamento in congedo assoluto, stabilito al raggiungimento del 65° anno di età, in relazione al nuovo limite per la cessazione dal servizio permanente.

Il successivo articolo 59 modifica l'articolo 32 della predetta legge sullo stato dei sottufficiali (nel testo risultante con le varianti introdotte dalla legge 29 maggio 1973, n. 302), concernente le misure dell'indennità speciale, in conseguenza della soppressione del ruolo unico per mansioni d'ufficio.

È stato altresì confermato che la corresponsione dell'indennità di cui trattasi spetti nel caso di cessazione dal servizio per età o per infermità proveniente soltanto da causa di servizio.

L'articolo 60 è una norma di raccordo tra le disposizioni della legge sullo stato dei sottufficiali, così come risulta modificata dagli articoli illustrati, e quelle della legge 20 dicembre 1973, n. 824, recante norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo (« stabilizzazione »). Infatti, il limite di età di 53 anni previsto dall'articolo 18 della legge ultima citata, è stato portato a 60 anni adeguandolo a quello stabilito dall'articolo 52 della legge sullo stato.

TITOLO VI. — Il titolo sesto, costituito dagli articoli da 61 a 80, disciplina il transito dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti in appositi ruoli degli ufficiali.

Si è voluto, in sostanza, istituzionalizzare la continuazione della carriera dei sottufficiali dando la possibilità, a coloro i quali, in possesso di una valida esperienza professionale e militare, siano riconosciuti meritevoli, di accedere alla categoria degli ufficiali per svolgervi un ulteriore *iter* di carriera fino a raggiungere il grado di maggiore o capitano di corvetta.

Il modello che è stato tenuto presente nel predisporre la normativa in materia è quello dell'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi così come risulta determinato dal regio decreto 18 giugno 1931 n. 914, e successive modificazioni e integrazioni, per la parte che riguarda l'accesso ai costituendi ruoli e le leggi concernenti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, per apportarvi le necessarie modifiche conseguenti all'introduzione, nell'ordinamento delle Forze armate e della Guardia di finanza, dei nuovi ruoli.

L'istituzione dei predetti ruoli è stabilita dall'articolo 61 il quale prevede:

per l'Arma dei carabinieri, il ruolo tecnico-operativo;

per le altre Armi e Corpi dell'Esercito, il ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi;

per l'Aeronautica, il ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica.

Quest'ultimo ruolo, in effetti, non costituisce una novità in senso assoluto, potendosi configurare come la continuazione ideale del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare, già soppresso dalla legge 26 gennaio 1963, n. 52, che ha riordinato il Corpo del genio aeronautico e conservato ad esaurimento.

Con l'articolo 62 si prevede l'istituzione del ruolo tecnico-operativo degli ufficiali del servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.

Ai vari ruoli, in base al disposto del successivo articolo 63, accedono i marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, secondo le disposizioni dettate dal titolo III della legge a cui l'articolo 64 fa rinvio. È parso inoltre opportuno fare parimenti rinvio a una determinazione ministeriale per quel che concerne le modalità per i previsti esami che gli interessati debbono superare ai fini dell'ammissione a valutazione. I casi di rinuncia agli esami restano disciplinati dall'articolo 30.

Le aliquote dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti da ammettere a valutazione sono stabilite, ai sensi dell'articolo 65, al 31 ottobre di ogni anno e comprendono tutti i sottufficiali che a tale data risulti-

no in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 26.

L'esclusione dalle aliquote di avanzamento è determinata da un giudizio di inidoneità ovvero dalla mancata iscrizione in quadro d'avanzamento dopo cinque valutazioni.

L'articolo 66 attribuisce alle commissioni ordinarie, previste dalla legge sull'avanzamento degli ufficiali, la competenza in ordine alla valutazione per l'avanzamento a sottotenente o guardiamarina dei sottufficiali interessati. Le norme che trovano applicazione in materia sono ovviamente quelle stabilite dalla presente legge relativa allo avanzamento a scelta, per meriti eccezionali e per benemerenze d'istituto.

L'iscrizione nei quadri di avanzamento ai gradi indicati ha luogo nell'ordine della graduatoria di merito (articolo 67). Si è voluto che il merito facesse premio sull'anzianità al fine di disporre, nel grado iniziale dei ruoli in questione, di un ordine di anzianità relativa che vedesse ai primi posti gli elementi più qualificati. Il numero delle vacanze viene determinato sulla base di quelle prevedibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo aumentate del 25 per cento al fine di eliminare l'eventuale formazione di quadri suppletivi come peraltro previsto dalla vigente tabella A annessa al regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 (testo unico sull'ordinamento del CEMM). La decorrenza della promozione è disciplinata dalle norme relative all'avanzamento degli ufficiali.

In conseguenza dell'istituzione dei ruoli di cui trattasi, si è reso necessario apportare le opportune modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate — applicabili anche alla Guardia di finanza per effetto della legge 24 ottobre 1966, n. 887 — tramite la predisposizione degli articoli da 68 a 73.

Per il CEMM il Ministro determina annualmente il numero, ripartito per categorie e specialità, dei sottufficiali, già valutati ai sensi del precedente articolo 68 e compresi nelle graduatorie conseguenti, da iscrivere nei quadri d'avanzamento a guardiamarina.

Il successivo articolo 75 attiene alla fissazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei nuovi ruoli.

Un criterio di equità ha imposto che i limiti di età dei gradi meno elevati non risultassero inferiori a quelli dei sottufficiali dai quali, peraltro, gli ufficiali in questione provengono; d'altra parte si è voluto dare il giusto riconoscimento a coloro che abbiano raggiunto il grado di vertice del ruolo.

Sulla base degli enunciati princìpi è stato fissato nel 61° anno di età il limite per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali inferiori e nel 63° quello relativo ai maggiori, limite, quest'ultimo, peraltro già stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 699, per i capitani di corvetta del CEMM.

Gli articoli 76 e 77 dettano le norme relative all'avanzamento a sottotenente o guardiamarina delle categorie del congedo dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti che si trovino in dette categorie. Detto avanzamento, subordinato alle prevedibili esigenze di mobilitazione, ha luogo ad anzianità senza che si rendano necessari il superamento di esami ovvero il compimento di periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco.

Per un principio di carattere generale, recepito dall'articolo 78, l'avanzamento degli interessati è subordinato a quello dei pari grado di maggiore e uguale anzianità in servizio permanente.

Non costituisce ostacolo alla promozione la presenza, nei quadri permanenti, di marescialli maggiori e gradi corrispondenti che siano stati esclusi dall'avanzamento ovvero siano incorsi in provvedimenti di sospensione dalla valutazione o dalla promozione.

La competenza in materia è attribuita alle commissioni ordinarie di avanzamento di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137. Il giudizio di inidoneità comporta la definitiva esclusione dall'avanzamento.

Requisito soggettivo richiesto per la promozione è il possesso dell'incondizionata idoneità al servizio militare.

L'articolo 79 detta le modalità per l'iscrizione nei ruoli del complemento e della riserva di complemento, a seconda dell'età (inferiore o superiore a 58 anni) dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti di cui ai precedenti articoli 77 e 78.

Per i ruoli tecnici-operativi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la nomina a sottotenente ha luogo nella riserva del predetto ruolo.

L'articolo 80, infine, attiene alle modifiche che si rende necessario apportare alla legge sullo stato degli ufficiali delle Forze armate in conseguenza dell'istituzione dei nuovi ruoli, applicabile anche alla Guardia di finanza per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1089.

Viene infatti prevista in quattro anni la permanenza massima nell'ausiliaria degli ufficiali dei ruoli in questione; vengono stabiliti nuovi corrispondenti limiti di età per il collocamento in congedo assoluto (67 anni per i maggiori e gradi corrispondenti e 65 anni per gli ufficiali inferiori) avendo riguardo ai diversi limiti medi di età all'atto dell'ingresso in ruolo e viene modificata la tabella n. 4 annessa alla predetta legge sullo stato per quanto riguarda l'età degli ufficiali per il passaggio dalla categoria di complemento a quella rella riserva di complemento in relazione alle previsioni dell'articolo 79.

TITOLO VII. — Le particolari, specifiche esigenze delle varie Forze armate hanno trovato, per quanto possibile, il loro soddisfacimento nelle norme sin qui illustrate dal disegno di legge. Tuttavia taluni aspetti relativi ai diversi ordinamenti e l'opportunità di meglio definire determinate posizioni di stato hanno consigliato la predisposizione di « norme particolari », distinte per Forza armata.

Il capo primo del titolo settimo, concernente l'Esercito e la Guardia di finanza, in otto articoli (da 81 a 88) detta norme di raccordo e di dettaglio in materia di stato, avanzamento e impiego dei sottufficiali della Forza armata e del Corpo della guardia di finanza.

L'articolo 81 estende ai sottufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le disposizioni del disegno di legge per quanto riguarda:

l'avanzamento;

i limiti di età.

Al predetto personale non sono applicabili le norme concernenti il passaggio nel ruolo tecnico-operativo dell'Arma di cui all'articolo 61.

L'articolo 82 prevede che la promozione dei vice brigadieri al grado superiore avvenga, previo giudizio di idoneità, ad anzianità e a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento di un anno e sei mesi dalla nomina a sottufficiale. Ciò in relazione alle diverse modalità di reclutamento dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che, in sostanza, prevedono il compimento di due anni di servizio prima della nomina a vice brigadiere, per i quali si osservano le disposizioni in vigore, nulla avendo innovato in materia il titolo primo del disegno di legge.

I sottotenenti di complemento, tratti dai marescialli maggiori in base al disposto dell'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sono iscritti nella riserva di complemento del ruolo tecnico-operativo.

Per i vice brigadieri, appuntati e carabinieri e finanzieri, modalità particolari relative alle ferme da contrarre all'atto dell'ammissione a corsi di particolare livello tecnico e alla costituzione della posizione assicurativa, sono dettate dagli articoli 83 e 84.

Il successivo articolo 85, ai fini di snellezza procedurale in tema di promozioni, individua nel comandante la scuola di formazione l'autorità competente ad esprimere i giudizi di idoneità per la promozione a caporale e caporale maggiore degli allievi sottufficiali e in una delle sottocommissioni di cui all'articolo 32 l'organo competente per il giudizio di idoneità per la promozione a sergente.

Norme sul reclutamento dei sottufficiali della banda dell'Esercito sono dettate dal-

l'articolo 86, in funzione integratrice delle disposizioni in materia di cui alla legge 1° marzo 1965, n. 121.

L'articolo 87, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e degli enti della Forza armata, fa obbligo ai sergenti di prestare servizio nei reparti di truppa fino al livello di comando di compagnia o reparto corrispondente, salvo che per i sergenti impiegati in specializzazioni o incarichi tecnici per i quali detto impiego è considerato equivalente al servizio presso i reparti di truppa.

Il successivo articolo 88, infine, conferisce al Ministro della difesa la facoltà di disporre, d'autorità o a domanda, cambi di specializzazioni e di incarichi, per i sottufficiali del ruolo unico delle Armi e dei servizi, in relazione alle esigenze che via via potranno manifestarsi.

Il capo secondo — articoli da 89 a 93 — concernente norme particolari per la Marina, è inteso ad apportare, nella legislazione vigente per la Forza armata, talune modifiche e integrazioni atte a coordinarla con le disposizioni di cui al presente disegno di legge.

In relazione, infatti, alla nuova sistematica relativa alle ferme e all'accesso ai ruoli del servizio permanente, l'articolo 89 modifica il disposto dell'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, dettante norme sui volontari delle tre Forze armate prevedendo, innanzi tutto, un nuovo vincolo di ferma della durata di anni due e modificando tempi e modalità per l'avanzamento dei comuni di seconda classe ai gradi superiori, nonchè, tramite successive ferme, per la partecipazione ai concorsi per il trasferimento in servizio permanente.

Il successivo articolo 90 dà la possibilità ai militari di leva raffermati in base al disposto della lettera *e*) dell'articolo 17, di concorrere per l'immissione nel servizio permanente previo superamento di un corso di riqualificazione, qualora la categoria di appartenenza e la specialità posseduta non siano previste per i volontari allievi sottufficiali.

Gli articoli 91 e 92 dettano norme sulla validità dei periodi d'imbarco ai fini della valutazione per l'avanzamento da sottocapo a sergente e sulla rideterminazione delle ferme già previste per i militari del CEMM, sulla base di quelle indicate dal presente disegno di legge.

Infine, l'articolo 93, a simiglianza di quanto disposto per l'Esercito, prevede norme in funzione integratrice delle disposizioni sui sottufficiali della banda della Marina.

Il capo terzo, costituito da quattro articoli (da 94 a 97), concerne norme particolari per l'Aeronautica.

L'articolo 94 individua, nel comandante della scuola di formazione, l'autorità competente ad emettere giudizi di idoneità per la promozione dei volontari al grado di aviere scelto e primo aviere e, in una delle sottocommissioni di cui all'articolo 34, quella competente per la promozione a sergente. Ciò per le stesse esigenze di ordine procedurale e di snellezza che hanno mosso alla formulazione di simile norma per l'Esercito.

L'articolo 95, facendo salve le particolari modalità di reclutamento dei sottufficiali piloti, estende a questi le altre norme del disegno di legge. Fissa inoltre la decorrenza, agli effetti giuridici e amministrativi, della promozione al grado di sergente.

L'articolo 96 disciplina, nei riguardi dell'avanzamento e dell'eventuale partecipazione ai concorsi per il transito nel servizio permanente, la posizione dei volontari arruolatisi con ferma di anni 3 per anticipo della ferma di leva.

Il successivo articolo 97, infine, detta norme simili a quelle delle altre due Forze armate per il reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della banda musicale.

TITOLO VIII. — Le innovazioni apportate dal disegno di legge in materia di reclutamento, organici e avanzamento dei sottufficiali, congiunte con l'esigenza di dettare norme uniformi per le tre Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, hanno reso necessaria la predisposizione di numerose norme transitorie e finali, raccolte nel titolo VIII.

Gli obiettivi che si è inteso perseguire riguardano essenzialmente:

la conservazione dei diritti acquisiti;

l'allineamento, con la dovuta gradualità, delle carriere al fine di non creare, per quanto possibile, disparità di trattamento.

Allo scopo di dare ordinata trattazione alla materia, il titolo è stato suddiviso in quattro capi, concernenti:

norme transitorie e finali comuni alle tre Forze armate e al Corpo della guardia di finanza - capo I (articoli da 98 a 109);

norme transitorie e finali per l'Esercito e per la Guardia di finanza - capo II (articoli da 110 a 113);

norme transitorie e finali per la Marina - capo III (articoli da 114 a 117);

norme transitorie e finali per l'Aeronautica - capo IV (articoli da 118 a 120).

Il capo I contiene norme di raccordo atte a correttamente definire posizioni organiche (in relazione alla determinazione delle dotazioni dei vari gradi nell'ambito delle consistenze organiche di ciascun ruolo) di stato e di avanzamento dei sottufficiali che si trovino in determinate condizioni.

L'articolo 98 dispone l'immediata attuazione delle consistenze organiche di cui all'articolo 19, con il contestuale assorbimento degli eventuali soprannumeri esistenti, a vario titolo, nei ruoli delle Forze armate.

L'abolizione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio, come logica conseguenza — peraltro individuabile nell'articolato del disegno di legge — dell'aumento dei limiti di età e la ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, è stata operata dall'articolo 99.

L'articolo 100 prevede la facoltà di cessare dal servizio, soltanto per un periodo transitorio di cinque anni, in un'età compresa tra il 56° e il 61° anno di età, per i sottufficiali dell'Esercito e del ruolo specialisti dell'Aeronautica, e in un'età compresa tra il 53° e il 61° anno per i sottufficiali della Marina e i naviganti dell'Aeronautica.

Ciò al fine di non disattendere le aspettative dei sottufficiali già prossimi al raggiungimento dei limiti di età.

Per coloro che sono provvisti di rapporto di impiego (« stabilizzati ») ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, la facoltà di cui trattasi può essere esercitata tra il 53° e il 60° anno di età, per lo stesso periodo transitorio di cinque anni.

L'articolo 101 disciplina l'attribuzione della qualifica di aiutante o scelto ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti che rivestono il grado o che lo conseguiranno in applicazione delle norme transitorie del presente disegno di legge.

Il successivo articolo 102 introduce, in linea con i criteri di rigida economicità cui è ispirato il diseno di legge, il principio, peraltro non nuovo negli ordinamenti del personale, della differenziazione tra la decorrenza giuridica delle promozioni effettuate sulla base della normativa transitoria e gli effetti amministrativi che a dette promozioni conseguono. Questi ultimi hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, senza dar luogo, quindi, alla corresponsione di emolumenti eventualmente già maturati per effetto della decorrenza giuridica della promozione, che potrà avvenire con le modalità indicate dalle tabelle da E/1 a H/3 annesse alla legge, in una data compresa tra il 31 dicembre 1977 e quella di entrata in vigore della legge stessa.

Lo stesso articolo disciplina gli effetti della nuova normativa sui quadri di avanzamento già formati o da formare alla data di entrata in vigore della legge e prevede l'applicazione delle norme già in vigore per coloro i quali avrebbero potuto conseguire la promozione sulla base delle predette norme.

Ulteriori disposizioni, contenute negli articoli da 103 a 108, disciplinano più in particolare le posizioni transitorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio alla data di entrata in vigore della legge e le promozioni dei sottufficiali che hanno maturato le condizioni previste per l'avanzamento al grado superiore.

In materia è stato adottato un meccanismo, previsto con esplicito rinvio alle tabelle sopra citate dall'articolo 105, che gradua nel tempo le promozioni da effettuare, finchè la legge non sarà pienamente operante.

Il successivo articolo 109, avendo riguardo ai sottufficiali già giudicati non idonei senza essere stati esclusi dall'avanzamento, prevede una ulteriore valutazione, il cui esito negativo però preclude definitivamente ogni ulteriore avanzamento.

Gli articoli da 110 a 113, contenuti nel capo II e concernenti norme transitorie per l'Esercito e la Guardia di finanza, prevedono:

la conferma della qualifica « carica speciale » per i marescialli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (articolo 110);

l'applicazione della normativa precedentemente in vigore per l'avanzamento a maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e per quello a sergente maggiore, maresciallo ordinario e maresciallo capo dell'Esercito, in attesa che vengano emanati i decreti ministeriali di cui alle tabelle B/1 e B/4 i quali dovranno determinare gli incarichi tecnici e le specializzazioni validi per l'avanzamento (art. 111);

l'applicazione delle norme precedentemente in vigore, per quanto concerne il trasferimento nel servizio permanente, ai sergenti che abbiano effettuato i previsti esperimenti ovvero siano stati chiamati ad effettuarli (articolo 112);

il mantenimento in servizio fino all'espletamento del quinto vincolo annuale dei sergenti di complemento che si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti. Il trasferimento nel servizio permanente è ad essi consentito con le modalità di cui all'articolo 15 (articolo 113).

La disciplina transitoria per la Marina, dettata dal capo III, riguarda:

la conferma della validità dei corsi già effettuati sulla base della normativa precedentemente in vigore ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti per l'avanzamento (articolo 114);

l'annullamento dei bandi di concorso già emanati all'atto dell'entrata in vigore della legge e l'applicazione agli interessati delle disposizioni dell'articolo 105. Sono naturalmente fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che risultino vincitori dei concorsi in via di espletamento ovvero che stiano frequentando i corsi previsti dalla normativa preesistente al presente disegno di legge (articolo 115);

l'articolo 116 prevede che ai volontari a ferma triennale per anticipo della chiamata alla leva marittima si applicano le disposizioni già in vigore ai fini della commutazione della ferma in quella di anni sei;

viene infine prevista, dall'articolo 117, l'applicazione dell'articolo 105 per il trasferimento in servizio permanente dei sottufficiali raffermati di leva.

Le norme transitorie e finali per l'Aeronautica, contenute nel successivo capo IV, prevedono:

per i sottufficiali del ruolo naviganti in servizio alla data di entrata in vigore della legge l'applicazione delle norme precedentemente in vigore per il trasferimento in servizio permanente e per l'avanzamento fino al grado di maresciallo di prima classe, attesi i particolari profili di carriera degli interessati (articolo 118);

il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per la costituzione delle commissioni e delle sottocommissioni di avanzamento conservando, per detto periodo, la commissione centrale di avanzamento per le proprie attribuzioni, anche nei riguardi dei destinatari delle norme di cui al precedente articolo 39. Viene inoltre previsto che le modalità concernenti i giudizi di avanzamento di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, dettante norme sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare, continueranno ad applicarsi ai predetti sottufficiali nel primo quinquennio di applicazione della legge (articolo 119).

l'articolo 120 conferma infine per i sottufficiali in servizio la validità dei corsi complementari e di perfezionamento già effettuati ai fini del conseguimento delle condizioni previste dalla tabella B/3 per l'avanzamento.

TITOLO IX. — L'istituzione di nuovi ruoli di ufficiali, alimentati esclusivamente dai sottufficiali secondo le modalità indicate nel

precedente titolo VI, ha richiesto un'attenta analisi e le necessarie predisposizioni al fine di non creare turbative che avrebbero prodotto situazioni ordinativamente abnormi.

Negli articoli da 121 a 123 sono state infatti dettate norme relative alla formazione del primo quadro di avanzamento e previsti i tempi di normalizzazione degli organici tramite l'opportuno dosaggio delle promozioni e le modalità di immissione nei nuovi ruoli.

L'articolo 124, abolendo definitivamente il ruolo specialisti dell'Aeronautica (conservato ad esaurimento in base alla legge 25 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico) dispone il trasferimento nei nuovi ruoli degli ufficiali specialisti in servizio, conservando ad essi l'anzianità posseduta nel grado.

I successivi articoli 125 e 126 indicano le modalità per la valutazione e la decorrenza per le promozioni degli ufficiali subalterni e inferiori trasferiti di ruolo in applicazione degli articoli 123 e 124.

L'articolo 127 apporta le necessarie varianti alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, in conseguenza dell'istituzione dei nuovi ruoli.

In base alla previsione dell'articolo 128 i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, già nominati sottotenenti nel complemento o nella riserva di complemento, sono trasferiti nella riserva del ruolo operativo speciale dell'Arma.

Gli articoli da 129 a 133 dettano norme transitorie per gli adeguamenti organici e le valutazioni da effettuare, in applicazione delle norme del presente disegno di legge, nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi.

Norme finali, riguardanti l'Aeronautica (articoli 134 e 135), prevedono, per i marescialli provenienti dal ruolo naviganti e per gli ufficiali provenienti dal ruolo naviganti speciale ai sensi del precedente articolo 123, la conservazione dell'indennità di aeronavigazione a tutti gli effetti nonchè l'impiego di essi quali piloti militari. Conservano pure l'indennità di volo prevista per le categorie di provenienza i marescialli del ruolo specialisti e gli ufficiali dei vari ruoli transitati nel ruolo unico degli ufficiali specialisti.

I successivi articoli 136 e 137 riguardano, rispettivamente, la clausola finanziaria e l'entrata in vigore della legge, stabilita dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Reclutamento

CAPO I

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA E IN RAFFERMA

Art. 1.

Il Ministero della difesa ha facoltà di indire uno o più arruolamenti annuali di allievi sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma volontaria a premio di tre anni e sei mesi.

Tale ferma decorre dal giorno successivo a quello del compimento del sesto mese di servizio dall'arruolamento.

Nei primi sei mesi agli arruolati non ancora in ferma volontaria è attribuito lo stato giuridico del militare di truppa in servizio di leva.

Art. 2.

Possono essere ammessi all'arruolamento volontario di cui al precedente articolo i giovani che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica che soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge;

2) non siano:

incorsi in condanne per delitti;

incorsi nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi forza armata o corpo armato dello Stato per i motivi indicati al n. 2), lettere *a*), *c*) e *d*), e n. 3) del successivo articolo 7;

3) abbiano tenuto buona condotta;

4) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

5) facciano risultare, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Non occorre consenso per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati;

6) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato ed agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione.

Il Ministero della difesa stabilisce nei bandi di arruolamento:

1) l'età minima e massima degli arruolandi, tenendo presente che gli allievi sottufficiali volontari debbono, in ogni caso, aver raggiunto all'atto dell'arruolamento almeno il sedicesimo anno e non aver superato il ventiseiesimo. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge;

2) il titolo di studio minimo richiesto agli aspiranti all'arruolamento volontario.

Le norme concernenti le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non si applicano agli arruolamenti volontari di cui al precedente articolo 1, salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Art. 3.

Possono essere ammessi all'arruolamento volontario di cui ai precedenti articoli i giovani anche se alle armi per volontaria elezione o in servizio di leva e, se di altra forza armata o dell'Arma dei carabinieri, previo nulla osta della forza armata di appartenenza ovvero del Comando generale dell'Arma stessa secondo le disposizioni vigenti in materia.

Gli aspiranti all'arruolamento che siano militari in servizio o in congedo illimitato debbono produrre dichiarazione di rinuncia al grado eventualmente rivestito, per assumere, se arruolati, la qualità di allievi.

Art. 4.

All'atto dell'arruolamento gli allievi sottufficiali sono assegnati agli incarichi di impiego, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo le norme vigenti presso ciascuna forza armata e in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonchè alle preferenze espresse dagli arruolandi.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma precedente se le attitudini manifestate dagli stessi allievi durante l'*iter* formativo o le esigenze di servizio lo richiedano.

I predetti allievi frequentano i corsi di formazione e di istruzione previsti dalle singole forze armate.

Art. 5.

Il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere alla ripetizione del corso di formazione e di istruzione o dell'anno scolastico, o di una fase di essi, a domanda e per una sola volta, i frequentatori che l'abbiano interrotto per infermità temporanea o altra causa non dipendente dalla loro volontà, salvo che non sussistano le condizioni di proscioglimento di cui al n. 2, lettere *b*) e *c*), del successivo articolo 7, secondo le norme di ciascuna forza armata.

Art. 6.

All'atto dell'ammissione a corsi di particolare livello tecnico, determinati con decreto del Ministro della difesa, i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica debbono assumere l'obbligo di vincolarsi ad una rafferma di cinque anni decorrente dal giorno successivo a quello in cui ha termine la ferma o rafferma precedentemente assunta.

Detto vincolo permane anche dopo l'eventuale immissione in servizio permanente.

Per i proscioglimenti dalla suddetta rafferma si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 7.

Art. 7.

Gli allievi sottufficiali sono prosciolti dall'arruolamento o dalla ferma volontaria contratta:

1) a domanda, per gravi e comprovati motivi sopraggiunti dopo l'arruolamento; prima dell'inizio della ferma volontaria gli allievi sottufficiali possono essere prosciolti a domanda dall'arruolamento per qualsiasi motivo e, se minorenni, previo consenso di chi esercita la potestà o la tutela;

2) d'autorità, per:

a) permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, fermo restando quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 4;

b) assenza complessiva dai corsi di formazione ed istruzione per un periodo di tempo che risulti incompatibile con il regolare svolgimento dei corsi stessi, secondo le esigenze formative di ciascuna forza armata, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5;

c) non idoneità al grado di caporale o comune di 1ª classe o di caporale maggiore o di sergente e gradi corrispondenti ovvero scarsa attitudine militare o insufficiente profitto negli studi, accertati durante o al termine di ciascuno dei previsti corsi di formazione, di istruzione o anni scolastici;

d) grave mancanza disciplinare ovvero per abituale cattiva condotta in servizio o in privato;

3) d'ufficio, per:

a) perdita del grado o retrocessione dalla classe;

b) condanna penale per delitti non colposi;

c) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari.

Art. 8.

Agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e degli eventuali richiami in ser-

vizio si applicano, nei confronti dei prosciolti dall'arruolamento o dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo 7, le disposizioni di legge vigenti in materia.

I sottufficiali ed i graduati di truppa che abbiano rinunciato al grado per contrarre arruolamento in qualità di allievi sottufficiali, qualora vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso come allievi sottufficiali è computato nell'anzianità di grado.

Art. 9.

Gli allievi sottufficiali conseguono, previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento;

sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.

Al termine della ferma volontaria contratta i sergenti possono essere ammessi alle rafferme previste dalla presente legge.

Capo II

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 10.

Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, per ciascuna forza armata, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità e per il numero dei posti di volta in volta stabilito nei limiti delle disponibilità dei rispettivi organici, e con riferimento alla programmazione del personale di cui al successivo articolo 19, concorsi ordinari per l'im-

missione nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente.

Ai concorsi possono partecipare i sergenti in ferma volontaria o in rafferma reclutati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio dall'arruolamento alla data di scadenza del bando di concorso.

I sergenti che rinunciano alla partecipazione ai concorsi sono congedati al termine della ferma o rafferma contratta.

Art. 11.

I concorsi ordinari di cui al precedente articolo 10 hanno luogo per titoli ed esami.

Per la valutazione dei titoli si tiene conto:

a) del risultato dei corsi di formazione e di istruzione espletati o in svolgimento, nonchè degli altri eventuali corsi seguìti dai candidati durante il servizio volontario o di esperimenti o tirocini di carattere tecnico-professionale effettuati;

b) della documentazione caratteristica degli interessati, relativa a tutto il servizio volontario prestato ed aggiornata alla data di scadenza dei bandi di concorso;

c) degli altri eventuali titoli in possesso dei candidati.

Gli esami consistono in una prova scritta di carattere tecnico-professionale e di cultura generale.

Le modalità di svolgimento degli esami sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

I concorrenti sono giudicati dalle commissioni di avanzamento competenti per ciascuna forza armata che procedono alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami con le modalità stabilite dalla presente legge. La graduatoria viene formata in base al punteggio attribuito a ciascun candidato in sede di valutazione.

Il Ministro della difesa ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al quinto dei posti messi a concorso.

I posti messi a concorso che risultino vacanti a seguito di rinuncia da parte dei candidati dichiarati vincitori o per altra causa, possono essere assegnati ai volontari che nella graduatoria definitiva dei concorrenti siano classificati immediatamente dopo l'ultimo vincitore dello stesso concorso.

Art. 12.

I sergenti in ferma volontaria, giudicati idonei e risultati non vincitori del concorso per insufficienza di posti, possono partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo ed a tal fine possono essere ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 14. Qualora risultino idonei nel successivo concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente ai parigrado con i quali hanno successivamente concorso e ne seguono le sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei successivi avanzamenti.

I sergenti in ferma volontaria o rafferma giudicati non idonei ovvero giudicati per la seconda volta idonei ma non vincitori del concorso sono collocati in congedo al termine della ferma o rafferma contratta.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai sottufficiali raffermati di cui ai successivi articoli 17 e 18.

Art. 13.

I sergenti vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono iscritti nei rispettivi ruoli dei sottufficiali del servizio permanente nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito del concorso con il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

L'immissione nel servizio permanente ha luogo con decreto ministeriale e decorre dal primo giorno successivo al compimento di tre anni e sei mesi di servizio dall'arruolamento, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 12.

L'obbligo di terminare la ferma volontaria di cui al precedente articolo 1 o la raf-

ferma eventualmente contratta, permane anche dopo l'immissione nel servizio permanente.

Art. 14.

I volontari che, per infermità temporanea debitamente accertata o perchè imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o perchè sottoposti a procedimento disciplinare o perchè sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore, non possono essere valutati o non possono partecipare al concorso per l'immissione nel servizio permanente, sono valutati o ammessi al concorso dopo la cessazione delle suddette cause impeditive, salvo che queste non comportino il proscioglimento. A tal fine essi proseguono il servizio in ferma volontaria ovvero, qualora nel frattempo questa sia ultimata, mediante rafferma annuale rinnovabile fino alla definizione della loro situazione agli effetti dell'avanzamento o dell'immissione nel servizio permanente.

Se giudicati idonei all'avanzamento o vincitori del concorso sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado dello stesso corso di arruolamento. Anche ai suddetti volontari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 12.

Art. 15.

Il Ministro della difesa ha facoltà di ammettere ai concorsi di cui all'articolo 10 ovvero a concorsi straordinari per l'immissione nel servizio permanente il seguente personale in servizio purchè in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 2:

a) per l'Esercito:

i sergenti volontari di cui all'articolo 32 della legge 31 maggio 1975, n. 191, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nel grado;

i sergenti raffermati di leva di cui ai successivi articoli 17 e 18 che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nel grado;

b) per la Marina:

i sergenti volontari di cui all'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, come risulta sostituito dal successivo articolo 89;

i sergenti raffermati di leva di cui ai successivi articoli 17 e 18 che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nel grado;

c) per l'Aeronautica:

i sergenti volontari di cui al successivo articolo 96;

i sergenti raffermati di leva di cui ai successivi articoli 17 e 18 che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nel grado.

L'immissione nel servizio permanente dei sottufficiali predetti, vincitori dei concorsi ordinari, decorre dalla stessa data attribuita ai pari grado vincitori degli stessi concorsi provenienti dagli arruolamenti di cui all'articolo 1 e dei quali seguono le sorti ai fini dei successivi avanzamenti.

L'immissione nel servizio permanente dei vincitori dei concorsi straordinari decorre dalla data del relativo decreto salvo quanto previsto dal successivo articolo 85.

I concorsi straordinari sono espletati per titoli ed esami con le stesse modalità dei concorsi ordinari di cui ai precedenti articoli 10 e seguenti.

CAPO III

SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO E RAFFERMATI

Art. 16.

I sergenti di complemento in servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica possono essere tratti, in relazione al fabbisogno di ciascuna forza armata, dai militari in servizio di leva che abbiano superato apposito corso di istruzione e siano dichiarati idonei al grado di sergente. L'anzianità minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non può essere inferiore a 8 mesi.

I sottocapi in servizio di leva nella Marina laureati (con caratteristica « L ») e di-

plomati (con caratteristica « D »), qualora non promossi in base alle disposizioni del precedente comma, possono essere valutati per l'avanzamento a sergente nell'ultimo trimestre della ferma di leva. Essi, se dichiarati idonei, sono promossi al grado di sergente dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva.

Le disposizioni del precedente comma sono estese, in quanto applicabili, ai militari in servizio di leva nell'Esercito e nell'Aeronautica.

I caporali maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, in relazione alle esigenze di mobilitazione, essere valutati per l'avanzamento e, se idonei, possono conseguire la promozione al grado di sergente con decorrenza dalla data della relativa determinazione ministeriale, ma comunque in data non posteriore a quella di compimento di due anni dall'ultimazione della ferma di leva.

Art. 17.

Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole forze armate, ha facoltà di trattenere o richiamare in servizio entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, in qualità di sergenti raffermati con ferma biennale non rinnovabile:

a) per l'Esercito, i caporali maggiori volontari, con almeno tre mesi di anzianità di grado e ventiquattro mesi di servizio, giudicati idonei al grado di sergente: la nomina a sergente decorre dal giorno successivo a quello del compimento della ferma volontaria o del richiamo in servizio;

b) per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, i sergenti di cui al primo comma del precedente articolo 16;

c) per la Marina, i sergenti di cui al secondo comma del precedente articolo 16;

d) per l'Esercito e per l'Aeronautica, i sergenti laureati o diplomati di cui al terzo comma del precedente articolo 16;

e) per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, i caporali maggiori e gradi

corrispondenti di cui al quarto comma del precedente articolo 16 giudicati idonei al grado di sergente.

Nei riguardi dei sergenti raffermati di cui al presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni, riguardanti i volontari ed i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, della legge 31 luglio 1954, n. 599.

L'ammissione alla ferma biennale, di cui al precedente primo comma, è subordinata al parere favorevole delle autorità gerarchiche e, qualora previsto, della commissione d'avanzamento, espresso in funzione del rendimento fornito durante il servizio precedentemente svolto. Alla predetta ferma può essere ammesso solo il personale celibe o vedovo senza prole.

Art. 18.

Al termine della ferma, di cui al precedente articolo 17, per ogni singola forza armata:

1) un'aliquota dei sergenti raffermati, la cui entità sarà definita annualmente dal Ministro della difesa, in relazione alle prevedibili esigenze di alimentazione sussidiaria del ruolo dei sottufficiali in servizio permanente, potrà assumere, al massimo, due rafferme annuali, ai fini della successiva partecipazione ai concorsi per la promozione al grado di sergente maggiore in servizio permanente;

2) la rimanente aliquota sarà collocata in congedo illimitato. Ai sergenti della suddetta aliquota sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed inferiori, o equiparate, del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonchè di tutte le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi ad essi si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'esenzione dei limiti di età.

Se l'immissione nei ruoli viene effettuata senza concorso, le riserve operano sul numero delle assunzioni annuali previste. Comunque, i benefici di cui al precedente primo comma, punto 2), operano a favore del personale congedato senza demerito.

Ai sergenti di cui al precedene primo comma, punto 2), all'atto del collocamento in congedo illimitato, compete un premio di congedamento di lire 400.000 per ciascun anno di servizio comunque prestato. Le frazioni superiori a sei mesi sono considerate pari ad un anno di servizio.

In favore del personale di cui al precedente terzo comma, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per tutto il servizio prestato, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamenti dei contributi, determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

TITOLO II

Ruoli, organici e programmazione del personale

Art. 19.

Le consistenze massime degli organici dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza, ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite come segue:

a) Esercito:

ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000;

ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 28.200;

b) Marina: corpo equipaggi militari marittimi: 17.000;

c) Aeronautica:

ruolo naviganti: 500;

ruolo specialisti: 34.900;

d) Guardia di finanza: il totale degli organici fissati dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Ferme restando le consistenze massime degli organici di cui al precedente comma, con decreti del Ministro della difesa, e per la Guardia di finanza del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati, in relazione alle promozioni da conferire ai sottufficiali che nell'anno maturino le condizioni previste ai fini dell'avanzamento dalla presente legge, i contingenti massimi dei vari gradi di ciascun ruolo. Il suddetto decreto sarà trasmesso al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti dei vari gradi.

Per l'anno di entrata in vigore della legge e per l'anno successivo il suddetto decreto dovrà essere inviato al Parlamento entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le disposizioni contenute nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600; 11 ottobre 1973, n. 620; 21 dicembre 1977, n. 932, e successive modificazioni.

I sottufficiali di cui ai precedenti commi continuano ad essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialità secondo quanto stabilito nel testo unico sull'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Ferme restando le consistenze massime di cui al precedente primo comma, l'Amministrazione della difesa predisporrà annualmente una programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o rafferma, in rapporto alla situazione dei ruoli

ed in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna forza armata.

Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media degli esodi riferita alla situazione dei ruoli dovranno essere assorbite rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo cui si riferisce la programmazione.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, dei Corpi equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla suddetta programmazione decennale del personale militare e sarà comunicata annualmente alle Camere in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con gli opportuni aggiornamenti.

Art. 20.

Il numero dei graduati e militari di truppa volontari e raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, stabiliti nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno di entrata in vigore della presente legge, è diminuito di complessive 2.800 unità a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa.

TITOLO III

Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente

CAPO I

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

Art. 21.

Per l'avanzamento al grado superiore il sottufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, culturali, intellet-

tuali e professionali necessari per rivestire il nuovo grado.

Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

Art. 22.

La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono riportate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 23.

L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:

ad anzianità;

a scelta.

L'avanzamento può aver luogo, inoltre, per meriti eccezionali e, per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, anche in via straordinaria rispettivamente per benemerenze d'istituto o di servizio.

Art. 24.

Per l'avanzamento ad anzianità o a scelta e per il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto », il sottufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 21.

L'avanzamento al grado di maresciallo capo, e gradi corrispondenti, e il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » hanno luogo ad anzianità e si effettuano promuovendo i sottufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

L'avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore e corrispondenti ha luogo a scelta, secondo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

Per l'avanzamento ai gradi di cui al precedente terzo comma, le aliquote di ruolo dei sottufficiali da valutare vengono deter-

minate ogni anno secondo quanto indicato nel successivo articolo 27.

I sottufficiali compresi nelle suddette aliquote annuali vengono promossi al grado superiore:

a) con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C, nella misura di un terzo, arrotondato per eccesso, dell'intera aliquota, secondo l'ordine della graduatoria di merito;

b) dopo un anno rispetto alla decorrenza di cui alla precedente lettera *a*), nella misura di un mezzo, arrotondato per eccesso, della parte restante della suindicata aliquota, secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante da una successiva valutazione della stessa restante parte;

c) dopo due anni rispetto alla decorrenza di cui alla precedente lettera *a*) fino ad esaurimento dell'intera aliquota.

L'avanzamento, di cui al precedente quinto comma, ha luogo:

a) a scelta per i sottufficiali di cui alle lettere *a*) e *b*);

b) ad anzianità per i sottufficiali di cui alla lettera *c*), nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

L'avanzamento per meriti eccezionali e quello straordinario per benemerenze d'istituto o di servizio si effettuano secondo le disposizioni dei successivi articoli 54, 55 e 56.

CAPO II

VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

Art. 25.

Il sottufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 26.

Il sottufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta deve, a seconda della forza armata o corpo di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle B/1, B/2, B/3 e B/4 annesse alla presente legge.

Art. 27.

Il Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, il Ministro delle finanze il 31 ottobre di ogni anno determinano per ciascun grado e, per la Marina, anche per ciascuna categoria e specialità, le aliquote di ruolo dei sottufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno successivo.

I sottufficiali compresi in ciascuna delle aliquote annuali per l'avanzamento a scelta sono promossi in tre anni, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 24.

Le aliquote di ruolo per l'avanzamento comprendono i sottufficiali che abbiano maturato le condizioni di cui al precedente articolo 26 e che nell'anno successivo compiano i periodi minimi di permanenza nel grado stabiliti dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 28.

Dalle predette aliquote di avanzamento sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimento disciplinare, o che siano sospesi dall'impiego, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo.

Art. 29.

Nei riguardi dei sottufficiali che siano esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver raggiunto, per motivi di servizio o di

salute, le condizioni di cui all'articolo 26 oppure che siano esclusi ai sensi dell'articolo 28 è apposta riserva in ciascuna delle aliquote nelle quali avrebbero dovuto essere compresi fino al cessare delle cause impeditive della valutazione.

La riserva viene sciolta ed i sottufficiali sono valutati al cessare delle predette cause impeditive, secondo le norme del successivo articolo 49.

Art. 30.

Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i sottufficiali:

a) rinunciatari ai corsi, agli esami o agli esperimenti prescritti o che non vi siano stati ammessi o che ne siano stati allontanati o non li abbiano superati;

b) giudicati non idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta;

c) cancellati dai quadri di avanzamento a norma del successivo articolo 44.

I sottufficiali esclusi temporaneamente dall'avanzamento per una delle cause di cui alla lettera *a*) del precedente comma, sono inclusi con un anno di ritardo nelle aliquote di valutazione sia per l'avanzamento ad anzianità, sia per quello a scelta e sono ammessi all'avanzamento stesso semprechè siano cessate le suddette cause impeditive.

I sottufficiali esclusi temporaneamente dall'avanzamento ad anzianità o a scelta per le cause di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente primo comma, sono nuovamente inclusi nelle aliquote di valutazione per lo stesso avanzamento ad anzianità o a scelta dell'anno successivo.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i sottufficiali che vengano a trovarsi:

a) per due volte, in una o promiscuamente in due delle condizioni previste dalla lettera *a*) del precedente primo comma;

b) per due volte, a distanza non inferiore ad un anno, in una o promiscuamente in due delle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente primo comma;

c) per una volta nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del precedente primo com-

ma ed una volta, a distanza non inferiore ad un anno, in una delle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma.

Non sono computate agli effetti della temporanea o definitiva esclusione dall'avanzamento le rinunce ai corsi, agli esami o agli esperimenti dovute a temporanea infermità debitamente accertata ed a comprovata causa di forza maggiore.

Art. 31.

Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri sono costituite commissioni permanenti presso ciascuna forza armata e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, formate come stabilito dai successivi articoli 32, 33, 34 e 35.

Dette commissioni sono nominate con determinazione del Ministro.

Per l'avanzamento ad anzianità, anche limitatamente a determinati gradi, le commissioni di avanzamento possono essere integrate, unico restando il presidente, da componenti per la costituzione di sottocommissioni, come indicato nei successivi articoli 32, 33, 34 e 35.

Per ciascuna commissione o sottocommissione sono nominati membri supplenti.

I verbali relativi alle operazioni delle sottocommissioni sono approvati dal presidente della commissione.

Art. 32.

Le commissioni di avanzamento per i sottufficiali dell'Esercito sono costituite come segue:

a) per l'Arma dei carabinieri:

presidente: un ufficiale generale;

vice presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: due tenenti colonnelli o maggiori in servizio permanente;

membro e segretario: un capitano in servizio permanente;

b) per le altre Armi e Corpi:

presidente: un ufficiale generale;

vice presidente: l'ufficiale membro più anziano;

membri ordinari: sei colonnelli o tenenti colonnelli, in servizio permanente, delle Armi e dei Corpi;

segretario senza diritto a voto: un capitano in servizio permanente ovvero un impiegato della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Le sottocommissioni di avanzamento sono costituite come segue:

a) per l'Arma dei carabinieri:

presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: tre tenenti colonnelli o maggiori in servizio permanente;

membro e segretario: un capitano in servizio permanente;

b) per le altre Armi e Corpi:

presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: quattro ufficiali superiori in servizio permanente delle Armi e dei Corpi;

segretario senza diritto a voto: un capitano in servizio permanente ovvero un impiegato della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 33.

Per l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi della Marina, la commissione di avanzamento è costituita come segue:

presidente: direttore generale del personale militare della Marina o, per sua delega, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello in servizio permanente effettivo più

anziano destinato alla medesima direzione generale;

membri ordinari: quattro ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore in servizio permanente, di cui almeno uno avente grado di capitano di vascello ed uno avente il grado di capitano di fregata;

membro e segretario: un ufficiale superiore commissario.

Per l'avanzamento dei sottufficiali delle categorie elettrotecnici, tecnici di macchine, specialisti del servizio amministrativo e logistico e nocchieri di porto, un capitano di vascello ed un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti, rispettivamente, da ufficiali superiori del Corpo del genio navale (per gli elettrotecnici e i tecnici di macchina), medici (per gli infermieri), del Corpo di commissariato (per i furieri e per i musicanti) e del Corpo delle capitanerie di porto (per i nocchieri di porto).

Le sottocommissioni sono costituite come segue:

presidente: un capitano di vascello in servizio permanente;

membri ordinari: quattro ufficiali superiori in servizio permanente;

membro e segretario: un ufficiale commissario in servizio permanente.

Per l'avanzamento dei sottufficiali delle categorie elettrotecnici e tecnici di macchine, specialisti del servizio amministrativo e logistico e nocchieri di porto si osservano gli stessi criteri di cui al secondo comma del presente articolo.

La commissione e le sottocommissioni di avanzamento di cui al presente articolo sono competenti ad esprimersi, altresì, nei riguardi dei comuni e sottocapi del corpo equipaggi militari marittimi.

Art. 34.

La commissione di avanzamento per i sottufficiali dell'Aeronautica è costituita come segue:

presidente: un ufficiale generale in servizio permanente;

vice presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: un ufficiale superiore in servizio permanente per ciascuno dei ruoli seguenti: arma aeronautica ruolo naviganti normale, arma aeronautica ruolo servizi, corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, corpo di commissariato ruolo commissariato, corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici;

segretario senza diritto a voto: un ufficiale inferiore o un impiegato della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Le sottocommissioni di avanzamento sono costituite come segue:

presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: cinque ufficiali superiori in servizio permanente, degli stessi ruoli indicati per i membri ordinari della commissione;

segretario senza diritto a voto: un ufficiale inferiore o un impiegato civile della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 35.

La commissione di avanzamento per i sottufficiali della Guardia di finanza è nominata con determinazione del comandante generale ed è costituita da:

presidente: un ufficiale generale;

vice presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: due tenenti colonnelli o maggiori in servizio permanente;

membro e segretario senza diritto a voto: un capitano in servizio permanente.

Le sottocommissioni di avanzamento sono costituite da:

presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: tre tenenti colonnelli o maggiori in servizio permanente;

membro o segretario senza diritto a voto: un capitano in servizio permanente.

Art. 36.

Le commissioni esprimono i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale.

Le commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado in servizio che abbia o abbia avuto alle dipendenze il sottufficiale.

Art. 37.

Quando le commissioni di avanzamento ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio di avanzamento, sospendono il giudizio dandone motivata comunicazione all'interessato. Questi sarà sottoposto a nuova valutazione in occasione di altre riunioni delle stesse commissioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 52.

Art. 38.

Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. A parità di voti, le deliberazioni si intendono contrarie al valutato.

I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento di cui al successivo articolo 43.

Nei riguardi dei sottufficiali giudicati non idonei si applicano le norme del precedente articolo 30.

Art. 39.

Per l'avanzamento a scelta le commissioni dichiarano innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento.

È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superio-

re alla metà dei votanti. A parità di voti le deliberazioni si intendono contrarie al valutato.

Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo quanto precisato nel successivo articolo 41.

Art. 40.

Le commissioni di avanzamento di cui ai precedenti articoli 32, 33, 34 e 35 sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni dai corsi, dagli esami e dagli esperimenti di cui ai precedenti articoli 26 e 30 e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.

Il parere delle commissioni e sottocommissioni di avanzamento può essere sentito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze.

Art. 41.

Agli effetti di quanto stabilito nel terzo comma del precedente articolo 39, i criteri di valutazione sono determinati tenendo conto:

a) delle qualità morali, di carattere e fisiche;

b) delle benemerenze di guerra e del comportamento in guerra, delle benemerenze di pace, delle qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, dell'eventuale attività svolta al comando di minori unità nonchè del numero e della importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

c) delle doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti.

Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa e,

per la Guardia di finanza, il Ministro delle finanze fissano, con proprio decreto, le modalità applicative delle norme stabilite dal presente articolo.

Art. 42.

Ai sottufficiali è data comunicazione dell'esito del giudizio delle commissioni e sottocommissioni di avanzamento.

CAPO III

QUADRI DI AVANZAMENTO

Art. 43.

Le commissioni di avanzamento compilano i quadri di avanzamento iscrivendovi:

a) in ordine di ruolo, per l'avanzamento ad anzianità, tutti i sottufficiali idonei;

b) in ordine di merito, per l'avanzamento a scelta, i sottufficiali idonei e compresi, nelle graduatorie di merito, nel numero dei posti corrispondente alle promozioni da effettuare secondo quanto stabilito nel precedente articolo 24.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono e sono pubblicati sul foglio d'ordini ministeriale della rispettiva forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.

Art. 44.

L'autorità che ritenga che un dipendente sottufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per la promozione deve inoltrare, nei riguardi del sottufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

Sulla proposta, corredata dei pareri delle prescritte autorità gerarchiche, decide il direttore generale competente e, per l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, i

rispettivi comandanti generali, sentite le commissioni di avanzamento.

Fino a quando non intervenga la decisione del direttore generale competente o dei comandanti generali, gli effetti dell'iscrizione in quadro del sottufficiale sono sospesi.

Il sottufficiale cancellato dal quadro di avanzamento ad anzianità o a scelta è non idoneo all'avanzamento.

Al sottufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

CAPO IV

PROMOZIONI

Art. 45.

I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C allegata alla presente legge, salvo quanto stabilito dalla lettera *c*) del quinto comma dell'articolo 24.

Art. 46.

I sottufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi a ruolo aperto con le decorrenze di cui alle lettere *a*) e *b*) del quinto comma del precedente articolo 24.

I sottufficiali di cui al precedente primo comma prendono posto nel ruolo del nuovo grado dopo l'ultimo parigrado iscritto nel ruolo stesso e promosso ad anzianità con decorrenza pari o anteriore.

I sottufficiali di cui al precedente primo comma promossi a scelta con la decorrenza di cui alla lettera *a*) del quinto comma del precedente articolo 24 prendono posto nel ruolo del nuovo grado dopo l'ultimo parigrado promosso a scelta, con decorrenza pari o anteriore secondo quanto previsto dalla lettera *b*) del precedente articolo 24.

Art. 47.

La morte del sottufficiale o la permanente inidoneità fisica non impedisce la sua promozione quando egli avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore a quella del decesso o della sopraggiunta inidoneità.

Art. 48.

È sospesa la promozione dei sottufficiali iscritti nei quadri di avanzamento che vengono collocati in aspettativa per qualsiasi motivo o sono imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare ovvero sospesi dall'impiego.

Il Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dei sottufficiali iscritti in quadro di avanzamento nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

Ai sottufficiali nelle condizioni di cui al precedente comma è data comunicazione motivata del provvedimento.

Art. 49.

Il sottufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 28 e del primo comma dell'articolo 48, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione.

Al sottufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per l'avanzamento ad anzianità, il sottufficiale, se giudicato idoneo e sia raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata

qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) per l'avanzamento a scelta, il sottufficiale, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche in eccedenza alle percentuali stabilite alle lettere *a*) e *b*) del quinto comma dell'articolo 24, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Negli altri casi si applicano le seguenti disposizioni:

a) per l'avanzamento ad anzianità, il sottufficiale, se giudicato idoneo, è promosso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione e, comunque, con data non anteriore a quella di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C e a quella prevista dal quinto comma, lettera *c*), dell'articolo 24;

b) per l'avanzamento a scelta, il sottufficiale, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso, anche in eccedenza alle percentuali stabilite alle lettere *a*) e *b*) del quinto comma del precedente articolo 24, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione delle cause impeditive della valutazione o promozione e, comunque, con data non anteriore a quella di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 50.

Il sottufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma del secondo comma dell'articolo 48 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione.

Al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 49.

Art. 51.

Al sottufficiale non valutato a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 26 e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio o per motivi di salute, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 49. Negli altri casi si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dello stesso articolo 49.

Art. 52.

Il sottufficiale nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 37, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscono cessati i motivi della sospensione e, comunque, non oltre un anno dalla sospensione stessa.

Nei riguardi di detto sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 49.

Art. 53.

Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 49.

CAPO V

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI E PER BENEMERENZE D'ISTITUTO O DI SERVIZIO

Art. 54.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del sottufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica o al-

la Guardia di finanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali il sottufficiale deve aver compiuto almeno metà della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianità dalla tabella C di cui all'articolo 27, aver maturato le condizioni di cui all'articolo 26 e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data della proposta. I sottufficiali riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Il sottufficiale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli, con precedenza sui sottufficiali aventi la stessa anzianità.

Art. 55.

L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto può avere luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formula-

ta dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.

Sulla proposta decide il Ministro della difesa, previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.

Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione e, per la promozione a sottotenente del ruolo tecnico-operativo di cui al successivo titolo VI, dall'esistenza di vacanze nell'organico del ruolo del grado superiore. Le eventuali eccedenze sono assorbite al formarsi delle prime vacanze.

Il decreto di promozione per benemerenze d'istituto ne reca la motivazione.

Il sottufficiale promosso per benemerenze d'istituto prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli, con precedenza sui sottufficiali aventi la stessa anzianità.

Art. 56.

L'avanzamento per benemerenze di servizio dei sottufficiali della Guardia di finanza fino al grado di maresciallo maggiore ha luogo ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558.

È istituita inoltre la nomina per benemerenze di servizio a sottotenente del ruolo tecnico-operativo di cui al successivo articolo 62 dei marescialli maggiori della Guardia di finanza.

La relativa proposta è formulata dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale dipende per servizio ed è corredata del parere delle ulteriori autorità gerarchiche. Sulla stessa decide il Ministro delle finan-

ze, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali.

Per la formulazione di tale proposta e la conseguente nomina, che decorre dalla data del fatto che ha determinato la proposta, si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, ai periodi di comando o di servizio, da esami e dalla esistenza di vacanza nel ruolo. Le eventuali eccedenze sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

TITOLO IV

Norme per il conferimento della qualifica di « aiutante » o di « scelto »

Art. 57.

La qualifica di « aiutante » ai marescialli maggiori dell'Esercito e della Guardia di finanza o di « scelto » ai capi di prima classe della Marina e ai marescialli di prima classe dell'Aeronautica è conferita previo giudizio di idoneità formulato dalle competenti commissioni d'avanzamento di cui ai precedenti articoli 32, 33, 34 e 35.

Per il conferimento della qualifica di « aiutante » o di « scelto » si applicano le norme previste dalla presente legge per lo avanzamento ad anzianità.

Per quanto riguarda il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » restano ferme le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 20 dello legge 5 maggio 1976, n. 187.

TITOLO V

Limiti di età per la cessazione dal servizio dei sottufficiali

Art. 58.

L'articolo 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, applicabile alla Guar-

dia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, è sostituito dal seguente:

« Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del 61° anno di età.

Il sottufficiale, superato il 56° anno di età, continua ad essere impiegato nelle mansioni proprie dell'incarico, specializzazione, categoria e specialità di appartenenza in relazione alle esigenze di ciascuna forza armata o della Guardia di finanza, alle necessità di avvicendamento di detto impiego e compatibilmente con le sue condizioni fisiche.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi è collocato nella riserva ».

Il primo comma dell'articolo 55 della predetta legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, applicabile alla Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, è sostituito dal seguente:

« Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del 65° anno di età ».

Gli articoli 24 e 25 e la tabella *A* della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sono abrogati.

Il secondo comma dell'articolo 44 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, è sostituito dal seguente:

« Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano le disposizioni del titolo II della presente legge, tranne per quanto riguarda il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo che è fissato in anni 61. Si applicano altresì le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, che non siano particolari alla categorie dei sottufficiali in servizio permanente ».

Art. 59.

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, quale risulta modificato dalla legge 29 maggio 1973, n. 302,

applicabile alla Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, è sostituito dal seguente:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del precedente articolo 27 o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda non riversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti: lire 120.000;

maresciallo capo e gradi corrispondenti: lire 100.000;

maresciallo ordinario e gradi corrispondenti: lire 85.000;

sergente maggiore e gradi corrispondenti: lire 60.000.

L'articolo 2 della legge 29 maggio 1973, n. 302, è abrogato ».

Art. 60.

Il limite di età di 53 anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è elevato a 60 anni.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, quale risulta modificato dall'articolo 58 della presente legge, sono estese ai sottufficiali di cui all'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

TITOLO VI

Avanzamento dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti al grado di sottotenente e guardiamarina in appositi ruoli degli ufficiali

Art. 61.

Sono istituiti i seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo:

1) nell'Esercito:

Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;

altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;

2) nell'Aeronautica: ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica.

Art. 62.

È istituito il ruolo tecnico-operativo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, con l'organico indicato nella tabella D/4 annessa alla presente legge, e degli ufficiali delle categorie del congedo dello stesso ruolo.

Il Ministro delle finanze con proprio decreto potrà ripartire l'organico del suddetto ruolo tecnico-operativo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza in categorie di specializzazione.

Art. 63.

Possono essere nominati sottotenenti in servizio permanente:

nel ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri: i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri;

nel ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi: i marescialli maggiori dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri);

nel ruolo unico specialisti: i marescialli di prima classe dell'Aeronautica del ruolo naviganti e del ruolo specialisti;

nel ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza: i marescialli maggiori della Guardia di finanza.

Restano ferme le disposizioni riguardanti l'avanzamento dei capi di prima classe a guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.

Art. 64.

Per l'avanzamento dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti al grado di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III della presente

legge, salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Ai fini dell'ammissione a valutazione i marescialli maggiori e gradi corrispondenti debbono superare, per l'accesso a ciascun ruolo, gli appositi esami ai quali sono ammessi per ordine di ruolo secondo aliquote annuali fissate con determinazione ministeriale.

Detta determinazione ministeriale fissa anche le norme per lo svolgimento e la ripetizione degli esami e quelle relative alla composizione delle commissioni esaminatrici.

Nei casi di rinuncia agli esami di cui al precedente comma, si applicano le norme del precedente articolo 30.

Art. 65.

Il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze determinano alla data del 31 ottobre di ogni anno le aliquote dei marescialli maggiori o gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e, rispettivamente, della Guardia di finanza, da ammettere a valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento a sottotenente nei ruoli di cui al precedente articolo 61 ed a guardiamarina del CEMM, includendovi tutti i sottufficiali che alla stessa data abbiano maturato le condizioni previste dal precedente articolo 26.

Sono esclusi dalle suddette aliquote i marescialli maggiori e gradi corrispondenti valutati e giudicati per una volta non idonei e quelli che, valutati per cinque volte e giudicati idonei, non siano stati iscritti in quadro di avanzamento.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, inclusi almeno una volta nelle aliquote di valutazione di cui al precedente primo comma, sono nominati, a domanda, sottotenenti dei ruoli di cui ai precedenti articoli 61 e 62 e guardiamarina del CEMM dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio permanente per aver raggiunto i limiti di età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato.

Art. 66.

Alla valutazione per l'avanzamento a sottotenente o guardiamarina di cui al precedente articolo 65 dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti ed alla formazione dei relativi quadri provvedono le commissioni ordinarie di avanzamento di ciascuna forza armata di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, applicabile anche alla Guardia di finanza per effetto della legge 24 ottobre 1966, n. 887, con le norme stabilite dalla presente legge per l'avanzamento a scelta o per meriti eccezionali o per benemerenze d'istituto o di servizio.

I quadri d'avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

Art. 67.

Nei quadri di avanzamento a sottotenente o guardiamarina in servizio permanente sono iscritti, nell'ordine della graduatoria di merito, i marescialli maggiori e gradi corrispondenti in numero pari alle vacanze prevedibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo negli organici dei gradi di ufficiale subalterno dei ruoli per i quali devono essere formati i quadri di avanzamento con l'aggiunta del 25 per cento delle stesse vacanze arrotondata per eccesso.

Per la decorrenza della nomina a sottotenente o guardiamarina in servizio permanente si osservano le disposizioni vigenti per gli ufficiali.

Art. 68.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'articolo 6, il ruolo dell'Arma dei carabinieri assume la denominazione di ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

2) nell'articolo 16, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei

tenenti del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi, dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori »;

3) nell'articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito nonchè dei capitani di complemento dell'Esercito, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del precedente articolo 16 »;

4) nell'articolo 59 sono aggiunti i seguenti alinea:

« nel ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri fino al grado di maggiore;

nel ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi fino al grado di maggiore »;

5) nell'articolo 63:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« L'avanzamento dei tenenti del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e dei tenenti del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi ha luogo a scelta; i predetti tenenti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 30, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo »;

b) il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale, a meno che non appartenga al ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri o al ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi, cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali »;

6) nell'articolo 64:

a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I sottotenenti del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi

sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento di detto anno di permanenza nel grado »;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale, a meno che non appartenga al ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri o al ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi, cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali »;

7) nell'articolo 92 è aggiunto il seguente alinea:

« nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica sino al grado di maggiore »;

8) nell'articolo 96:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità, fatta eccezione per i tenenti del ruolo unico specialisti, il cui avanzamento ha luogo a scelta e che, ai sensi dell'articolo 30, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo »;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale, a meno che non appartenga al ruolo unico specialisti, cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali »;

9) nell'articolo 97:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« I sottotenenti del ruolo unico specialisti sono valutati per l'avanzamento dopo che

abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento di detto anno di permanenza nel grado »;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale, a meno che non appartenga al ruolo unico specialisti cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali ».

Art. 69.

All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è aggiunta la seguente frase:

« Non si applicano infine agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-operativo ».

Art. 70.

Nelle varianti apportate dal precedente articolo 68 agli articoli 63 e 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i riferimenti ai tenenti e ai sottotenenti del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi si intendono sostituiti per l'applicazione degli stessi alla Guardia di finanza con i pari grado del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza.

Art. 71.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

alla tabella n. 1 sono aggiunti il quadro XXI - ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e il quadro XXII - ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi, riportati nell'allegato D/1 alla presente legge;

nella tabella n. 3, il quadro IV, soppresso dall'articolo 19 della legge 26 gennaio

1963, n. 52, è ripristinato con il quadro di pari numero - ruolo unico specialisti riportato nell'allegato D/3 alla presente legge;

nella tabella n. 5 è aggiunto in calce:

« Per l'avanzamento dei tenenti e dei capitani di complemento del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito è richiesto per ciascun grado, rispettivamente, 1 anno di servizio »;

nella tabella n. 7 è aggiunto in calce:

« Per l'avanzamento dei tenenti a capitani del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica è richiesto, per ciascun grado, 1 anno di servizio »;

nella tabella n. 8, dopo la voce: « servizio veterinario » sono inserite le seguenti:

« ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri » e in corrispondenza del grado di capitano e dei subalterni sono aggiunti, rispettivamente, « 1/15 » e « 1/9 »;

« ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi » e in corrispondenza del grado di capitano e dei subalterni sono aggiunti, rispettivamente, « 1/15 » e « 1/9 »;

nella tabella n. 10, le voci « ruolo specialisti: motoristi, ruolo specialisti: montatori, ruolo specialisti: marconisti, ruolo specialisti: armieri, ruolo specialisti: elettricisti, ruolo specialisti: fotografi, ruolo specialisti: automobilisti » sono sostituite con la voce « ruolo unico specialisti » e in corrispondenza del grado di capitano e dei subalterni sono aggiunti, rispettivamente, « 1/15 » e « 1/9 ».

Art. 72.

Il quadro XIII - ruolo servizi nautici del CEMM, il quadro XIV - ruolo servizi tecnici del CEMM, il quadro XV - ruolo servizi macchine del CEMM, il quadro XVI - ruolo servizi contabili del CEMM, il quadro XVII - ruolo servizi portuali del CEMM, della tabella 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato D/2 alla presente legge.

Alle note in calce alla tabella 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti:

« (*aa*) ciclo di cinque anni: 14 promozioni nel primo, terzo e quinto anno; 15 promozioni nel secondo e nel quarto anno;

(*bb*) ciclo di cinque anni: 11 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno; 10 promozioni nel terzo anno;

(*cc*) ciclo di cinque anni: 7 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno; 8 promozioni nel terzo anno;

(*dd*) ciclo di cinque anni: 4 promozioni nel primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni nel secondo e quarto anno;

(*ee*) ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo, secondo e quarto anno; nessuna promozione nel terzo anno;

(*ff*) ciclo di due anni: 1 promozione nel primo anno; nessuna promozione nel secondo anno;

(*gg*) ciclo di quattro anni: 1 promozione nel secondo anno; nessuna promozione nel primo, terzo e quarto anno ».

Art. 73.

Le dotazioni organiche dei ruoli tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, del ruolo unico specialisti dell'Aeronautica e del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza, indicati negli allegati D/1, D/3 e D/4 nonchè gli incrementi organici apportati ai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), indicati nell'allegato D/2 della presente legge, saranno computati negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente, che verranno definiti con il provvedimento legislativo concernente il riordinamento delle norme sul reclutamento e l'avanzamento nonché la ristrutturazione dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Art. 74.

Le graduatorie dei capi di prima classe, valutati come previsto dal precedente articolo 66, sono formate per categoria e specialità.

I capi di prima classe, giudicati idonei, sono iscritti nei quadri di avanzamento a guardiamarina di ciascuno dei ruoli degli ufficiali del CEMM nell'ordine risultante dalle suddette graduatorie e nel numero definito annualmente per categoria e specialità con determinazione ministeriale nei limiti globali stabiliti dal precedente articolo 67.

L'ordine di iscrizione nei quadri di avanzamento di cui al precedente comma è determinato dal punto di merito ottenuto da ciascun capo di prima classe. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 75.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi, del Corpo equipaggi militari marittimi, del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica e del ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza sono i seguenti:

maggiore e grado corrispondente: 63 anni;

ufficiali inferiori: 61 anni.

Art. 76.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle categorie del congedo possono conseguire la promozione a sottotenente o guardiamarina delle stesse categorie del congedo:

nell'Esercito: nel ruolo tecnico-operativo se appartenenti all'Arma dei carabinieri ovvero nel ruolo tecnico-amministrativo se appartenenti al ruolo unico delle Armi e dei Corpi;

nella Marina: nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi di cui al secondo comma dell'articolo 13 del testo unico sull'ordinamento del CEMM, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

nell'Aeronautica: nel ruolo unico specialisti;

nella Guardia di finanza: nel ruolo tecnico-operativo.

La promozione ha luogo ad anzianità, nei limiti fissati dal Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazioni.

Non è richiesto il superamento di esami od il compimento di periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco.

Per la valutazione ai fini della promozione a sottotenente o guardiamarina in ciascuno dei ruoli indicati al precedente primo comma si osservano le disposizioni sull'avanzamento ad anzianità previste dalla presente legge, salvo quanto prescritto dal successivo articolo 78.

Art. 77.

Per i sottufficiali delle categorie del congedo per i quali apposite disposizioni legislative prevedono l'avanzamento indipendentemente dal posto occupato in ruolo, in quanto richiamati o trattenuti in servizio, l'avanzamento stesso è limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti.

Art. 78.

L'avanzamento dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti di cui ai precedenti articoli 76 e 77 è subordinato a quello dei parigrado di maggiore ed eguale anzianità in servizio permanente, fatta eccezione di coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati comunque esclusi dall'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Il Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, determinano, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo dei marescialli maggiori o gradi corrispondenti

di complemento e della riserva da valutare per l'avanzamento.

I marescialli maggiori compresi nelle aliquote di cui al precedente comma non possono essere valutati se non siano riconosciuti idonei al servizio militare nella riserva.

Alla valutazione per l'avanzamento ed alla formazione dei relativi quadri provvedono le commissioni ordinarie di avanzamento di ciascuna forza armata di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, applicabile alla Guardia di finanza per effetto della legge 24 ottobre 1966, numero 887.

I quadri di avanzamento hanno validità fino al loro esaurimento.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti giudicati non idonei sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

Art. 79.

Ai sensi di quanto previsto dalla tabella n. 4 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, estesa alla Guardia di finanza per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e successive modificazioni, i marescialli maggiori e gradi corrispondenti di complemento, promossi al grado di sottotenente o grado corrispondente, sono iscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento di cui al precedente articolo 61 o del CEMM se non hanno compiuto il cinquantottesimo anno di età ovvero nei ruoli degli ufficiali della riserva di complemento se hanno compiuto tale età.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti della riserva, promossi al grado di sottotenente o grado corrispondente, sono iscritti nei ruoli degli ufficiali della riserva di cui al precedente articolo 61 o del CEMM.

Art. 80.

Alla legge 10 aprile 1954, n. 113, estesa alla Guardia di finanza per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

1) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

« La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Per gli ufficiali

dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale la permanenza massima nell'ausiliaria è di dodici anni. Per gli ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per quelli del ruolo unico degli ufficiali specialisti dell'Arma aeronautica e per quelli del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza la permanenza massima nell'ausiliaria è di quattro anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria »;

2) il secondo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, per quelli del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica e per quelli del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza, il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di:

67 anni se maggiori o grado corrispondente;

65 anni se ufficiali inferiori »;

3) alla tabella n. 4:

a) nella colonna « Arma, Corpo, Ruolo o Servizio », dopo la voce « carabinieri e Corpi » sono inserite le seguenti: — « ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri », aggiungendo nelle colonne a fianco « Tutti » e « 58 »;

« ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi », aggiungendo nelle colonne a fianco « Tutti » e « 58 »;

b) nella stessa colonna « Arma, Corpo, ruolo o Servizio », dopo la voce « Ruolo naviganti » è inserita la seguente:

« Ruolo unico specialisti », aggiungendo nelle colonne a fianco « Tutti » e « 58 »;

c) nella colonna « Forza Armata » aggiungere dopo « Aeronautica » « Guardia di finanza »;

d) nella colonna « Arma, Corpo, Ruolo o Servizio » dopo la voce « tutti gli altri

ruoli » è inserita la seguente: « Ruolo tecnico-operativo degli ufficiali della Guardia di finanza » aggiungendo nelle colonne a fianco « Tutti » e « 58 ».

Ai sensi di quanto previsto nella tabella n. 5 della stessa legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, il consiglio di disciplina per gli ufficiali:

del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e per quelli del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito è costituito da ufficiali scelti promiscuamente tra quelli delle Armi;

del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica è costituito da ufficiali del ruolo naviganti.

TITOLO VII

Norme particolari

CAPO I

NORME PARTICOLARI PER I SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 81.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 18 incluso e 20 della presente legge non si applicano all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza.

La commissione d'avanzamento per l'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 32 della presente legge è competente a pronunciarsi anche sull'idoneità degli appuntati e dei carabinieri aspiranti alla nomina a vicebrigadiere di complemento prevista dall'articolo 16 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni.

La commissione di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza è competente a pronunciarsi anche sull'idoneità degli appuntati, finanzieri scelti e finanzieri aspiranti alla nomina a vicebrigadiere di complemento e della riserva, prevista dagli articoli 18 e 19 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

Le norme della presente legge si applicano ai sottufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza per quanto riguarda l'avanzamento ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

Ai sottufficiali in servizio permanente di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni del titolo VI della presente legge.

I vincitori dei concorsi per musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza provenienti dai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie del congedo delle forze armate o dei Corpi di polizia, se provvisti di grado superiore a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, lo conservano e assumono anzianità assoluta corrispondente alla data di nomina, venendo iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

Art. 82.

Per l'avanzamento ad anzianità, per meriti eccezionali e per benemerenze di istituto o di servizio dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della presente legge concernenti l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente della stessa Arma o Corpo.

I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono promossi al grado di brigadiere ad anzianità a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento di un anno e sei mesi dalla nomina a sottufficiale.

Per essere proposti per l'avanzamento per meriti eccezionali i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza devono aver compiuto almeno nove mesi di permanenza nel grado.

Art. 83.

All'atto dell'ammissione a corsi di particolare livello tecnico, determinati con de-

creto del Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze:

i vicebrigadieri in ferma volontaria e gli appuntati e i carabinieri ed i finanzieri in ferma volontaria o nella prima rafferma triennale debbono assumere l'obbligo di vincolarsi alla successiva rafferma triennale decorrente dal giorno successivo a quello in cui ha termine il vincolo di ferma o di rafferma precedentemente assunto;

i vicebrigadieri nella prima rafferma e gli appuntati e carabinieri ed i finanzieri nella seconda rafferma debbono assumere l'obbligo di vincolarsi ad una rafferma di cinque anni decorrente dal giorno successivo a quello di compimento delle rafferme precedentemente assunte.

Detti vincoli permangono anche dopo il trasferimento in servizio permanente o in servizio continuativo.

Per i proscioglimenti dai suddetti vincoli si applicano, in relazione alla categoria di appartenenza, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, applicabili anche alla Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, o dell'articolo 26 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e successive modificazioni, o dell'articolo 34 della legge 3 agosto 1961, n. 833.

Art. 84.

In favore dei carabinieri ausiliari che, al termine della ferma di leva, permangono in servizio vincolandosi a ferma biennale in commutazione di quella di leva e cessino dal servizio senza aver diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

Art. 85.

Per le promozioni degli allievi sottufficiali dell'Esercito di cui agli articoli 1 e 9 della presente legge il giudizio di idoneità è espresso:

per la promozione a caporale e caporale maggiore, dal comandante della scuola di formazione, previo parere delle autorità gerarchiche intermedie aventi grado di ufficiale a seguito di accertamento del profitto negli studi e delle qualità militari dell'interessato;

per la promozione a sergente, da una delle sottocommissioni di cui al precedente articolo 32, sulla base dell'esito del corso di formazione o del profitto dimostrati, qualora detto corso abbia durata superiore a dodici mesi, e della documentazione personale dell'interessato.

Il trasferimento in servizio permanente dei vincitori dei concorsi straordinari di cui al precedente articolo 15 decorre dal primo giorno successivo a quello del compimento del trentesimo mese di permanenza nel grado per i sergenti volontari di cui all'articolo 32 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e del quarantaduesimo mese di permanenza nel grado per i sergenti raffermati di leva.

Art. 86.

I sottufficiali musicanti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) sono annualmente reclutati dagli allievi sottufficiali di cui al precedente articolo 1 che abbiano conseguito la specializzazione musicante.

I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere anche reclutati mediante concorso riservato ai sottufficiali di qualsiasi grado in servizio o in congedo delle forze armate e dei Corpi di polizia.

La partecipazione ai concorsi dei sottufficiali in servizio non appartenenti al ruolo

unico delle Armi e dei Corpi dell'Esercito è subordinata al nulla osta della forza armata, arma o corpo di appartenenza.

Le modalità di svolgimento del concorso, la prova di esame e la composizione della commissione giudicatrice del concorso stesso sono stabilite nel relativo bando.

I vincitori dei concorsi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma conservano il grado e l'anzianità assoluta già posseduti nel ruolo di provenienza e vengono iscritti nel nuovo ruolo dopo l'ultimo pari grado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

I vincitori dei concorsi provenienti dai sottufficiali delle categorie del congedo conservano il grado e assumono anzianità assoluta corrispondente alla data di nomina e vengono iscritti in ruolo dopo l'ultimo parigrado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

Art. 87.

Ai sergenti è fatto obbligo di prestare servizio nei reparti di truppa fino al livello di comando di compagnia o di reparto corrispondente, fatta eccezione per coloro che vengono impiegati nelle specializzazioni o negli incarichi tecnici.

L'impiego nelle specializzazioni e negli incarichi tecnici è considerato, ai fini dell'avanzamento, come servizio prestato presso i reparti di truppa.

Art. 88.

Per i sottufficiali del ruolo unico delle Armi e dei Corpi, il Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di servizio dell'Esercito, ha facoltà di disporre, d'autorità o a domanda, cambi di specializzazioni o di incarichi tecnici, passaggi dagli incarichi di comando a quelli tecnici o alle specializzazioni ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici.

CAPO II

NORME PARTICOLARI PER I SOTTUFFICIALI DELLA MARINA

Art. 89.

L'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *Art. 21.* — Il Ministero della difesa ha facoltà di indire arruolamenti volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni due o tre per anticipo della chiamata alla leva in Marina. L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

Possono chiedere l'arruolamento volontario di cui al precedente comma i giovani in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento degli allievi sottufficiali.

I volontari arruolati ai sensi del presente articolo sono promossi comuni di prima classe al compimento del terzo mese di servizio e sono promossi sottocapi al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento.

Essi sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo aver compiuto almeno dodici mesi di servizio.

Gli idonei sono promossi con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità, sempre dopo che siano stati promossi i sotto-capi volontari allievi sottufficiali aventi la stessa anzianità di servizio.

Ai suddetti volontari si applicano le norme sull'avanzamento, sul trattamento economico e sui premi previsti per i volontari allievi sottufficiali, nonchè le disposizioni del precedente articolo 6.

Al termine della ferma contratta gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano e ottengano di essere ammessi a contrarre una rafferma annuale rinnovabile per due volte per gli arruolati con ferma di anni due e per una volta per gli arruolati con ferma di anni tre.

Gli ammessi alle rafferme possono partecipare ai concorsi per il trasferimento nel servizio permanente, secondo quanto previsto dalla presente legge. I vincitori dei concorsi sono aggregati al corso dei pari grado aventi la stessa anzianità di servizio e, in mancanza, al corso dei pari grado aventi anzianità immediatamente successiva.

Nei riguardi dei volontari di cui al precedente comma che partecipano ai concorsi per il trasferimento nel servizio permanente, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per i volontari allievi sottufficiali ».

Art. 90.

I militari del Corpo equipaggi militari marittimi di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17 della presente legge appartenenti a categorie e specialità non previste per i volontari allievi sottufficiali possono partecipare ai concorsi per il trasferimento nel servizio permanente di cui al precedente articolo 15 dopo aver superato il corso di riqualificazione per il passaggio nelle categorie o specialità previste per i suddetti volontari allievi sottufficiali.

Art. 91.

I periodi minimi di imbarco, indicati nella tabella allegata alla legge 26 giugno 1965, n. 813, per l'avanzamento da sottocapo a sergente si intendono richiesti ai fini dell'avanzamento a secondo capo, anche se compiuti complessivamente nei gradi di sottocapo e sergente.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 26 giugno 1965, n. 813, nonchè, per quanto applicabili, le disposizioni del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Art. 92.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 658,

salvo il riferimento alla ferma sessennale e alla ferma triennale che si intende sostituito con quello relativo alle ferme o rafferme di qualsiasi durata previste dalla presente legge.

Art. 93.

I sottufficiali musicanti della Marina sono normalmente tratti dagli allievi sottufficiali di cui al precedente articolo 1 e dai volontari di cui all'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, quale risulta sostituito dall'articolo 89 della presente legge.

I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere anche reclutati mediante concorso riservato ai sottufficiali di qualsiasi grado in servizio o in congedo delle forze armate o dei corpi di polizia.

La partecipazione ai concorsi dei sottufficiali in servizio non appartenenti alla Marina è subordinata al nulla osta della forza armata, arma o corpo di appartenenza.

Le modalità di svolgimento del concorso, la prova di esame e la composizione della commissione giudicatrice del concorso stesso sono stabilite nel relativo bando.

I vincitori dei concorsi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma conservano il grado e l'anzianità assoluta già posseduti nel ruolo di provenienza e vengono iscritti nel nuovo ruolo dopo l'ultimo pari grado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

I vincitori dei concorsi provenienti dai sottufficiali delle categorie del congedo conservano il grado e assumono anzianità assoluta corrispondente alla data di nomina e vengono iscritti nel ruolo dopo l'ultimo pari grado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER I SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA

Art. 94.

Per le promozioni degli allievi sottufficiali dell'Aeronautica di cui agli articoli 1

e 9 della presente legge il giudizio di idoneità sarà espresso:

per la promozione ad aviere scelto e primo aviere, dal comandante della scuola di formazione, previo parere delle autorità gerarchiche intermedie aventi grado di ufficiale, a seguito di accertamento del profitto degli studi e delle qualità militari dell'interessato;

per la promozione a sergente, da una delle sottocommissioni di cui al precedente articolo 34, sulla base dell'esito del corso di formazione o del profitto dimostrati, qualora detto corso abbia durata superiore a dodici mesi, e della documentazione personale dell'interessato.

Art. 95.

Per il reclutamento dei sottufficiali, graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma del ruolo naviganti dell'Aeronautica, restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni.

Il grado di sergente al personale di cui al precedente comma viene conferito all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare, previo giudizio di idoneità, con decorrenza giuridica ed amministrativa dal giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio.

Art. 96.

Il Ministero della difesa ha facoltà di indire arruolamenti volontari nell'Aeronautica militare con ferma di anni tre per anticipo della ferma di leva, di giovani in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della presente legge.

L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

I militari, arruolati ai sensi del presente articolo, sono promossi, fino al grado di sergente, secondo le norme di cui al precedente articolo 9 sempre che siano stati pro-

mossi gli allievi sottufficiali aventi la stessa anzianità di servizio, provenienti dagli arruolamenti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il giudizio di idoneità, per le promozioni di cui al comma precedente, è formulato dalle autorità gerarchiche per la promozione ad aviere scelto e primo aviere e da una delle sottocommissioni di cui al precedente articolo 34 per la promozione a sergente.

Al termine della ferma di anni tre gli arruolati sono congedati a meno che, chiesta ed ottenuta, dopo il secondo anno di ferma, l'ammissione ai corsi di specializzazione, li superino. I volontari che abbiano superato detti corsi sono ammessi a contrarre una rafferma annuale, rinnovabile per una sola volta e possono partecipare, secondo quanto previsto dal precedente articolo 15, ai concorsi per l'immissione nel servizio permanente. Nei riguardi dei volontari che partecipano a tali concorsi si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per i volontari allievi sottufficiali.

Ai militari arruolati volontari per anticipo della ferma di leva si applicano le norme sul trattamento economico e sui premi relativi ai volontari allievi sottufficiali, nonchè le disposizioni del precedente articolo 6.

L'articolo 34 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è abrogato.

Art. 97.

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai sottufficiali, graduati e militari di truppa musicanti in ferma volontaria e rafferma della banda dell'Aeronautica, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121.

La partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella banda dell'Aeronautica di sottufficiali in servizio delle altre forze armate e corpi di polizia è subordinata al nulla osta della forza armata, arma o corpo di appartenenza.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di cui all'articolo 15 della legge 1° marzo 1965, n. 121, non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale musicante della banda dell'Aeronautica militare.

Per tale reclutamento, i concorsi previsti dall'articolo 14 della legge citata al precedente primo comma sono indetti separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della legge stessa.

I vincitori dei concorsi provenienti dai giovani che non abbiano concorso alla leva o dai militari di truppa, i quali devono rinunciare al grado eventualmente posseduto, contraggono le ferme iniziali prescritte per il reclutamento nel ruolo specialisti dell'Aeronautica.

I vincitori dei concorsi provenienti dai sottufficiali delle altre forze armate o dei corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma conservano il grado e l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo di provenienza e vengono iscritti nel nuovo ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

I vincitori dei concorsi provenienti dai sottufficiali delle categorie del congedo conservano il grado ed assumono anzianità assoluta corrispondente alla data di nomina e vengono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1965, n. 121, le parole « un maresciallo di prima classe vice direttore » sono sostituite dalle seguenti: « un ufficiale del ruolo unico specialisti dell'Aeronautica proveniente dalla categoria musicanti e di grado inferiore a quello del direttore, ovvero da un maresciallo di prima classe: vice direttore ».

È abrogato l'articolo 18 della legge 1° marzo 1965, n. 121.

Restano ferme tutte le norme concernenti la banda dell'Aeronautica militare previste dalla legge 1° marzo 1965, n. 121, non modificate od abrogate dalla presente legge.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

CAPO I

NORME TRANSITORIE FINALI E COMUNI

Art. 98.

Le disposizioni del precedente articolo 19 riguardanti le consistenze organiche dei ruoli dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le eventuali posizioni soprannumerarie rispetto ai preesistenti organici di ciascuna forza armata e quelle che vengono a determinarsi per effetto dell'applicazione delle norme di cui al terzo comma del successivo articolo 102, sono riassorbite sotto la stessa data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 99.

Il ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, applicabile alla Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, è soppresso.

I sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, iscritti nel suddetto ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli di provenienza, venendo collocati nei ruoli stessi con l'anzianità relativa da essi posseduta all'atto del transito nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

Art. 100.

Sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della

presente legge il sottufficiale può chiedere di cessare dal servizio permanente al compimento del 56° anno di età, se appartenente ai ruoli dell'Esercito, o al ruolo specialisti dell'Aeronautica, o alla Guardia di finanza e del 53° anno, se appartenente al ruolo del Corpo equipaggi militari marittimi della Marina o al ruolo naviganti dell'Aeronautica. La cessazione si considera ugualmente avvenuta per età ad ogni effetto.

La facoltà prevista dal precedente comma può essere esercitata dai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al compimento del 56° anno di età e dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, al compimento del 53° anno.

Art. 101.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non si applicano ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Fino a quando il grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti non sarà raggiunto nei limiti previsti dalla presente legge, ai sottufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della stessa legge, che rivestono il grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti o che lo conseguiranno per effetto delle promozioni previste dal successivo articolo 105, viene attribuita la qualifica di « aiutante » o « scelto », previo giudizio di idoneità, con decorrenza dal compimento del venticinquesimo anno di servizio o del quinto anno di permanenza nel grado, se più favorevole.

La suddetta qualifica è conferita:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla stessa data possiedano le condizioni richieste;

b) dalla data di maturazione di una delle condizioni stesse per i sottufficiali che le

acquisiranno in applicazione delle norme transitorie della presente legge.

Dal computo degli anni di effettivo servizio, ai fini di quanto previsto dal precedente secondo comma, è detratto il periodo eventualmente trascorso in servizio di leva fino ad un massimo di quindici mesi.

Per i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza il periodo di effettivo servizio di cui al precedente secondo comma è computato, senza la detrazione di cui al precedente comma, dalla nomina a vice brigadiere e stabilito in ventitre anni. Per i marescialli maggiori della stessa Arma reclutati in base alla legge 1° dicembre 1949, n. 1067, i periodi di effettivo servizio sono computati, se più favorevoli, con gli stessi criteri stabiliti dal presente articolo per i sottufficiali delle tre forze armate.

Art. 102.

I quadri di avanzamento fino al grado di ~~maresciallo maggiore e gradi corrispondenti~~ esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti. I sottufficiali iscritti nei suddetti quadri, per i quali non sia ancora maturata la decorrenza della promozione, sono promossi con la stessa data di entrata in vigore della presente legge, sempre che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalle disposizioni precedentemente in vigore.

Qualora i quadri di avanzamento per l'anno di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora formati, le relative aliquote di sottufficiali dei gradi da sergente a maresciallo capo e gradi corrispondenti, già determinate, restano invariate. I sottufficiali compresi in dette aliquote sono valutati, iscritti in quadro e promossi secondo le norme precedentemente in vigore. Ai sottufficiali iscritti in quadro e non promossi con data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al precedente primo comma.

Le promozioni previste dalle tabelle di cui al successivo articolo 105 hanno effetti giuridici dalle date indicate nelle tabelle stesse e decorrenza amministrativa dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora gli effetti giuridici siano anteriori alla predetta data.

La disposizione concernente la decorrenza amministrativa delle promozioni di cui al precedente comma, non si applica nei confronti dei sottufficiali che avrebbero comunque conseguito la promozione in base alle norme precedentemente in vigore. In ogni caso gli effetti giuridici si esplicano da data non posteriore a quella relativa ai pari grado promossi in applicazione delle norme di cui al successivo articolo 105.

Le aliquote di valutazione eventualmente già determinate per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono annullate e determinate nuovamente secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al successivo articolo 105.

Art. 103.

Sono prive di effetti le prove di esami eventualmente sostenute dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza per l'avanzamento a scelta a qualsiasi grado previsto dalle disposizioni precedentemente in vigore, che sono abrogate. Restano fermi, tuttavia, gli effetti dei giudizi per il suddetto avanzamento a scelta, già pronunciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 104.

Le disposizioni dei precedenti articoli 9, 89 e 96 riguardanti le promozioni fino al grado di sergente, si applicano ai volontari della Marina e dell'Aeronautica arruolati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei riguardi dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le

norme precedentemente in vigore agli effetti dell'avanzamento fino al grado di sergente.

Art. 105.

I vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma o in servizio continuativo, i sergenti in ferma volontaria o in rafferma ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, fino alle date con le quali potranno conseguire rispettivamente l'immissione in servizio permanente e l'avanzamento ai gradi superiori secondo quanto previsto dalla presente legge, sono valutati e, se idonei, sono promossi con le gradualità indicate nelle tabelle dalla E/1 alla H/3, allegate alla presente legge e, ove applicabili, con le modalità indicate nel precedente articolo 102. Fino alle predette date, le relative valutazioni avranno luogo secondo le norme in vigore per la promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti in servizio permanente e ad anzianità, salvo quanto previsto nel successivo terzo comma, per l'avanzamento a brigadiere dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed ai restanti gradi di sottufficiali dell'Esercito (compresa l'Arma dei carabinieri), della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

I sergenti sono trasferiti in servizio permanente in relazione a quanto stabilito dal precedente articolo 19. I sergenti rinunciatari all'immissione nel servizio permanente sono congedati al termine della ferma e rafferma contratta.

L'avanzamento a scelta di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge avrà luogo a partire dall'anno indicato nelle suddette tabelle.

Per effettuare le immissioni nel servizio permanente e le promozioni di cui al precedente primo comma, si prescinde dal compimento dei periodi minimi di permanenza nei vari gradi e con determinazione ministeriale può essere disposto l'esonero dalla frequenza e superamento di corsi ovvero l'esonero dall'obbligo di periodi minimi di co-

mando, imbarco o attribuzioni specifiche ovvero la riduzione della loro durata.

Art. 106.

In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 27, le aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni indicati nelle tabelle di cui al primo comma del precedente articolo 105 sono determinate con data stabilita di volta in volta dal Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze.

Art. 107.

I sottufficiali volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio con i vincoli di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, ed all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono trasferiti con il grado e con l'anzianità posseduti nella categoria dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Essi sono collocati dopo l'ultimo pari grado di uguale o maggiore anzianità.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono abrogati.

Art. 108.

I sottufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri, della banda dell'Aeronautica e della banda della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente, sono valutati ad anzianità e, se idonei, sono promossi con le gradualità indicate nelle tabele I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge.

Art. 109.

I sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ed i vice brigadieri in ferma volontaria o in rafferma o in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore a quello rivestito senza essere stati esclusi definitivamente dall'avanzamento, possono essere rivalutati per una sola volta. Se giudicati nuovamente non idonei sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ESERCITO E PER LA GUARDIA DI FINANZA

Art. 110.

Per la nomina alle « cariche speciali » dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, all'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210, dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1980, n. 318 e dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

Art. 111.

Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo 105, si applicano, fino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui alle note 1) e 3) della tabella B/1 e 1) e 2) della tabella B/4 allegate alla presente legge:

per l'avanzamento a maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri: le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 863, e relativi decreti ministeriali e norme complementari di applicazione riguardanti i periodi di comando di stazioni o di impiego in incarichi di specializzazione;

per l'avanzamento a sergente maggiore, a maresciallo ordinario ed a maresciallo capo del ruolo unico delle Armi e dei Corpi

dell'Esercito: le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1934, n. 1093, e relativi decreti ministeriali e norme complementari di applicazione;

per l'avanzamento a maresciallo ordinario del Corpo della guardia di finanza: le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 1970, n. 963, e all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e relativi decreti ministeriali e norme complementari.

Art. 112.

Per i sergenti volontari dell'Esercito, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già espletato i prescritti esperimenti ovvero alla stessa data siano già stati chiamati ad effettuarli, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore per quanto concerne le modalità per l'immissione nel servizio permanente.

Art. 113.

I sergenti di complemento dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti in servizio con uno dei vincoli annuali rinnovabili di cui all'articolo 12 della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono essere mantenuti in servizio fino all'espletamento del quinto vincolo annuale.

Agli effetti dell'immissione in servizio permanente, nei riguardi dei sergenti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della presente legge. I vincitori dei concorsi conservano l'incarico o la specializzazione posseduta all'atto del passaggio in servizio permanente.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI PER LA MARINA

Art. 114.

Per i sottufficiali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono

considerati validi, agli effetti del conseguimento delle condizioni di avanzamento previste dalla tabella B/2, la frequenza ed il superamento dei seguenti corsi:

corso di istruzione generale professionale (IGP) anche se effettuato nel grado di sergente;

corso di perfezionamento (P) anche se effettuato nel grado di secondo capo.

Art. 115.

Il decreto ministeriale concernente i bandi di concorso per l'immissione nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente della Marina, già emanato alla data di entrata in vigore della presente legge, è annullato nel caso che le prove di concorso non siano ancora iniziate. Per il personale interessato si osservano le disposizioni del precedente articolo 105.

Qualora alla stessa data di entrata in vigore della presente legge il suddetto concorso sia in via di espletamento, esso è ultimato. I sergenti risultati vincitori sono immessi nel servizio permanente e promossi come indicato nelle tabelle di cui al precedente articolo 100. Essi sono eventualmente tenuti a frequentare il corso IGP con il grado di secondo capo, in relazione a quanto stabilito dal Ministero della difesa, in base alle esigenze di servizio e tenuto conto delle disposizioni del precedente articolo 105.

I sergenti che alla data di entrata in vigore della presente legge stiano frequentando il corso IGP sono tenuti ad ultimarlo, secondo le norme precedentemente in vigore. Se definitivamente riprovati sono tenuti a ripeterlo con il grado di secondo capo per l'avanzamento a capo di terza classe, secondo quanto previsto dalla presente legge.

I sergenti per i quali la tabella di cui al precedente articolo 105 prevede l'immissione nel servizio permanente posteriormente alla data di ultimazione della ferma sessennale possono restare in servizio con una ferma complementare a premio di anni due, decorrente dal giorno successivo a quello in cui ha termine la stessa ferma sessennale.

Art. 116.

Per i volontari già arruolati con ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima di cui all'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore agli effetti della commutazione di detta ferma in quella di anni sei.

Art. 117.

I sottufficiali raffermati di leva di cui agli articoli 24 e 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono valutati per l'immissione nel servizio permanente nello stesso anno in cui i volontari, appartenenti al corso di arruolamento al quale sarebbero stati aggregati in base alle norme precedentemente in vigore, sono valutati per la stessa immissione nel servizio permanente, sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 105.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'AERONAUTICA

Art. 118.

Nei riguardi dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dell'avanzamento fino al grado di maresciallo di prima classe, le norme precedentemente in vigore.

Art. 119.

La commissione e le sottocommissioni di avanzamento di cui al precedente articolo 34 devono essere costituite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la valutazione per l'avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica

viene effettuata sulla base della documentazione personale, così come previsto dall'articolo 33 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.

In attesa che le suddette commissioni e sottocommissioni vengano costituite, continua ad operare la commissione centrale di avanzamento per i sottufficiali dell'Aeronautica militare, come costituita alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 48 del suddetto regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.

La commissione centrale di avanzamento per i militari e graduati di truppa a ferma speciale, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 48 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni, continua ad operare esclusivamente per le valutazioni di avanzamento del personale di cui al secondo comma del precedente articolo 104. Al termine di tali valutazioni la suddetta commissione è soppressa.

Art. 120.

~~Per i sottufficiali in servizio alla data di~~ entrata in vigore della presente legge, sono considerati validi, agli effetti del conseguimento delle condizioni di avanzamento previste dalla tabella B/3, la frequenza ed il superamento dei seguenti corsi:

corso complementare, anche se effettuato nel grado di sergente;

corso di perfezionamento, anche se effettuato nel grado di sergente maggiore.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

TITOLO IX

Norme transitorie e finali per l'avanzamento in appositi ruoli degli ufficiali

Art. 121.

Il primo quadro di avanzamento al grado di sottotenente del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo tecnico-

amministrativo delle Armi e dei Servizi dell'Esercito, del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica e del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza, è formato per il secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti della formazione del quadro di avanzamento di cui al precedente comma, sono valutati i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che, alla data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il quadro si riferisce, abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità di grado e non abbiano superato il 55° anno di età. La relativa aliquota è determinata alla stessa data del 31 ottobre.

I sottufficiali di cui al precedente comma sono esclusi da ulteriori valutazioni qualora giudicati per una volta non idonei ovvero valutati per tre volte e giudicati idonei ma non iscritti in quadro.

Per la formazione del quadro di avanzamento immediatamente successivo a quello di cui al precedente primo comma, sono inclusi nell'aliquota di valutazione, da determinarsi secondo le norme del precedente articolo 65, i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla data di determinazione dell'aliquota stessa abbiano compiuto almeno due anni di anzianità di grado e non superato il 55° anno di età.

Art. 122.

Fino a quando gli organici degli ufficiali subalterni del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Servizi dell'Esercito, del ruolo unico degli ufficiali specialisti dell'Arma aeronautica e del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza non siano coperti per i quattro quinti, il numero delle promozioni da maresciallo maggiore e gradi corrispondenti a sottotenente di ciascuno dei predetti ruoli è stabilito in misura non superiore ad un quinto degli organici predetti.

Fino a quando gli organici degli ufficiali subalterni e dei capitani dei ruoli suddetti non siano coperti rispettivamente per i quat-

tro quinti, per essere inclusi nelle aliquote di valutazione:

i tenenti devono aver compiuto almeno quattro anni di anzianità complessiva nei gradi di ufficiale subalterno;

i capitani devono aver compiuto almeno otto anni di anzianità di grado.

Le predette anzianità di grado devono essere compiute al 31 dicembre dell'anno di determinazione delle aliquote di valutazione.

Nel periodo di validità delle norme di cui al precedente secondo comma, le promozioni a capitano ed a maggiore, non conferibili in un anno, non sono riportate in aumento al numero delle promozioni dell'anno successivo.

Art. 123.

Gli ufficiali inferiori, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenenti al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, al ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ai ruoli dei Corpi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione dell'Esercito, al ruolo naviganti speciale ed al ruolo servizi dell'Arma aeronautica, al Corpo del genio aeronautico (ruolo assistenti tecnici), al Corpo di commissariato aeronautico (ruolo amministrazione) e del ruolo normale della Guardia di finanza i quali, all'atto della nomina a sottotenente nei predetti ruoli, rivestivano uno dei gradi di maresciallo, possono essere trasferiti a domanda, conservando l'anzianità assoluta nel grado rivestito:

nel ruolo tecnico-operativo se appartenenti all'Arma dei carabinieri;

nel ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi se appartenenti agli altri ruoli dell'Esercito;

nel ruolo unico degli ufficiali specialisti se appartenenti ai ruoli dell'Aeronautica;

nel ruolo tecnico-operativo se appartenenti al Corpo della guardia di finanza.

Le domande devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I marescialli che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino vincitori di concorsi per la nomina a sottotenente nei ruoli di cui al precedente primo comma e si trovino in attesa della nomina stessa ovvero stiano espletando i concorsi medesimi possono presentare la domanda di trasferimento nei nuovi ruoli entro novanta giorni dalla data di nomina a sottotenente.

Nei casi previsti dal presente articolo le domande intese ad ottenere il trasferimento di ruolo non sono revocabili.

Agli effetti del trasferimento di ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, applicabile anche alla Guardia di finanza per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1089.

Art. 124.

Gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Aeronautica, mantenuto ad esaurimento ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 gennaio 1963, n. 52, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio permanente, sono trasferiti nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica di cui al precedente articolo 61, conservando l'anzianità assoluta nel grado rivestito.

Agli effetti dei trasferimenti di ruolo di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 125.

Per gli ufficiali subalterni, trasferiti di ruolo in applicazione del precedente articolo 123 si osservano le seguenti norme:

a) i sottotenenti con anzianità di grado superiore a dodici mesi, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente con anzianità corrispondente, ai soli effetti giuridici, alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado;

b) i tenenti assumono, ai soli effetti giuridici, anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado di sottotenente.

Art. 126.

In deroga a quanto previsto dalla colonna 6 del quadro IV, quale risulta nell'allegato D/3 alla presente legge, e dalla colonna 5 dell'allegato D/4 alla presente legge, gli ufficiali trasferiti di ruolo in applicazione dei precedenti articoli 123 e 124 sono inclusi nelle aliquote di valutazione, da determinarsi al 31 ottobre di ogni anno per la formazione dei quadri di avanzamento dell'anno successivo, qualora, alla data del 31 dicembre dell'anno di determinazione delle suddette aliquote, abbiano compiuto:

se tenenti, almeno quattro anni di anzianità di grado;

se capitani, almeno otto anni di anzianità di grado.

Art. 127.

Alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, riguardante il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'articolo 3, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo che, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, risultino vincitori dei relativi concorsi e, quando prescritto, superino gli appositi corsi. »;

2) nell'articolo 7, primo comma, la lettera *c*) è soppressa e la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) dai sottufficiali in servizio permanente delle Armi in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. »;

3) nell'articolo 8, l'ultimo alinea è sostituito dai seguenti: « il 33° anno, se provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3)

dell'articolo 3, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10. »;

4) nell'articolo 9, primo comma, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri di cui al numero 3) dell'articolo 3 che siano risultati vincitori dell'apposito concorso per titoli ed esami; »;

5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« *Art. 10.* — I limiti di età per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono eguali a quelli stabiliti dall'articolo 8, salvo che per i provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, di cui al numero 3) dell'articolo 3, i quali al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale devono aver compiuto almeno il 30° anno di età e non superato il 40°. »;

6) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« *Art. 25.* — Ferme restando le disposizioni per la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri di cui al precedente articolo 21, i marescialli maggiori della stessa Arma possono conseguire a domanda, all'atto della loro cessazione dal servizio, la nomina a sottotenente del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

I sottotenenti nominati ai sensi del comma precedente non frequentano il corso di cui all'articolo 21. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 61 anni.

Le nomine hanno luogo previo giudizio di idoneità da parte della commissione ordinaria di avanzamento di cui all'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ed hanno luogo nella riserva del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri ».

Nella tabella allegata alla suddetta legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, il titolo del corso riguardante i

marescialli dell'Arma dei carabinieri è sostituito dal seguente:

« Corso applicativo per i sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri ».

La lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

« *b*) dai sottufficiali in servizio permanente delle Armi in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; ».

Art. 128.

I marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino nominati sottotenenti nel complemento o nella riserva di complemento ai sensi dell'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, e successive modificazioni, e non abbiano superato il limite di età previsto per il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali di quest'ultimo grado, sono trasferiti nella riserva del ruolo tecnico-operativo della stessa Arma e del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza.

Agli effetti del precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, applicabile anche alla Guardia di finanza per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1089.

Art. 129.

Nella prima aliquota di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento a guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi, da determinare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inclusi, oltre ai capi di prima classe non ancora valutati nelle prescritte condizioni, tutti i capi di prima classe già valutati.

Nella prima aliquota di valutazione successiva a quella di cui al precedente comma non sono inclusi i capi di prima classe che abbiano avuto più di sette valutazioni.

Nella seconda aliquota di valutazione successiva a quella di cui al precedente primo comma non sono inclusi i capi di prima classe che abbiano avuto più di sei valutazioni.

Nella terza aliquota successiva a quella di cui al precedente primo comma non sono inclusi i capi di prima classe che abbiano avuto più di cinque valutazioni.

Dalla quarta aliquota di valutazione di cui al precedente primo comma si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 65 della presente legge.

In ogni caso nelle aliquote di cui ai primi quattro commi del presente articolo non sono inclusi i sottufficioli che, entro la data del 31 dicembre precedente all'anno di validità di ciascun quadro di avanzamento, compiano il 53° anno di età.

Ai capi di prima classe della Marina, già valutati per la nomina a guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme previste dal terzo comma dell'articolo 65 della presente legge.

Art. 130.

Per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984 compreso, le promozioni da capo di prima classe a guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi sono stabilite come segue:

ruolo servizi nautici, n. 15;
ruolo servizi tecnici, n. 18;
ruolo servizi macchine, n. 8;
ruolo servizi contabili, n. 18;
ruolo servizi portuali, n. 6.

Agli effetti della formazione delle graduatorie dei capi di prima classe e dei relativi quadri di avanzamento, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 74.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti.

Qualora occorra completare il numero delle promozioni secondo quanto previsto dal precedente primo comma, si procede alla formazione di quadri suppletivi di avanzamento.

Per gli stessi anni, dal 1982 al 1984 compreso, gli organici degli ufficiali subalterni di ciascuno dei seguenti ruoli sono così stabiliti:

	1982	*1983*	*1984*
Ruolo servizi nautici	98	95	92
Ruolo servizi macchine	58	52	48

Art. 131.

Per la formazione dei quadri di avanzamento al grado di tenente di vascello del Corpo equipaggi militari marittimi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1985 compreso, si osservano le seguenti norme:

a) il numero dei sottotenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione è stabilito come segue:

ruolo servizi nautici, n. 20;
ruolo servizi tecnici, n. 15;
ruolo servizi macchine, n. 15;
ruolo servizi contabili, n. 15;
ruolo servizi portuali, n. 6;

b) il numero delle promozioni è stabilito come segue:

ruolo servizi nautici, n. 18;
ruolo servizi tecnici, n. 14;
ruolo servizi macchine, n. 14;
ruolo servizi contabili, n. 14;
ruolo servizi portuali, n. 5.

I quadri di avanzamento a tenente di vascello del Corpo equipaggi militari marittimi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti. Qualora occorra completare il numero delle promozioni secondo quanto previsto dalla lettera *b*) del precedente comma, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da

effettuare in aumento. In tale quadro sono iscritti i sottotenenti di vascello che, nella graduatoria di merito formata per l'anno di entrata in vigore della presente legge, integrata mediante valutazione di un numero di sottotenenti di vascello pari alla differenza tra le aliquote indicate nella lettera *a*) del precedente comma e quelle stabilite per la formazione del quadro ordinario, seguono i pari grado iscritti nello stesso quadro ordinario.

Qualora i quadri di avanzamento a tenente di vascello di ciascuno dei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi per l'anno di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora formati, le aliquote di valutazione già determinate per lo stesso anno sono nuovamente determinate secondo quanto previsto dal precedente primo comma.

Art. 132.

Nei primi nove anni di applicazione della presente legge, compreso quello di entrata in vigore, il numero dei tenenti di vascello del Corpo equipaggi militari marittimi di ciascun ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei relativi quadri di avanzamento, è stabilito in un nono dell'organico complessivo dei tenenti di vascello e dei subalterni del rispettivo ruolo del Corpo equipaggi militari marittimi vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Qualora i quadri di avanzamento a capitano di corvetta di ciascuno dei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi per l'anno di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora formati, le aliquote di valutazione già determinate per lo stesso anno sono integrate secondo quanto previsto dal precedente comma. In tal caso, nei nove anni di applicazione delle norme del primo comma del presente articolo è compreso quello precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.

I quadri di avanzamento a capitano di corvetta del Corpo equipaggi militari marittimi esistenti alla data di entrata in vigore

della presente legge restano operanti. Per i ruoli per i quali nell'anno di entrata in vigore della presente legge non era prevista la formazione del quadro di avanzamento a capitano di corvetta del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano le disposizioni dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ferme restando le aliquote di valutazione e le graduatorie determinate per detto anno.

Art. 133.

Ai fini della promozione a sottotenente nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica, i marescialli di prima classe del ruolo naviganti in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere in possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle B/3 e C ed aver compiuto venti anni di effettivo servizio dall'arruolamento volontario.

Art. 134.

I marescialli di prima classe del ruolo naviganti dell'Aeronautica, promossi sottotenenti nel ruolo unico specialisti, conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come tali. Ad essi sono attribuite, anche agli effetti pensionistici, le indennità di aeronavigazione e supplementari previste per gli ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica nelle medesime condizioni di impiego, secondo le disposizioni in materia.

Ai marescialli di prima classe del ruolo specialisti dell'Aeronautica, promossi sottotenenti nel ruolo unico specialisti è attribuita, anche agli effetti pensionistici, l'indennità di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza, secondo le disposizioni in materia.

Art. 135.

Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, transitati nel ruolo unico specialisti in applicazione delle nor-

me di cui ai precedenti articoli 118 e 123 conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come tali. Ad essi sono attribuite, anche agli effetti pensionistici, le indennità di aeronavigazione e supplementari previste per gli ufficiali del ruolo di provenienza, secondo le disposizioni in materia.

Agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, ruolo speciale, del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo speciale, e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica ad esaurimento, transitati nel ruolo unico degli ufficiali specialisti, in applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 123 e 124, è attribuita, anche agli effetti pensionistici, l'indennità di volo prevista per gli ufficiali dei ruoli di provenienza, secondo le disposizioni in materia.

Art. 136.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 12.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 137.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge sono abrogate.

TABELLA A

SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTIVA E DELLA GUARDIA DI FINANZA

ESERCITO		MARINA	AERONAUTICA	GUARDIA DI FINANZA
Arma dei Carabinieri	Altre Armi e Corpi			
Aiutante di batt. (1)	Aiutante di batt. (1)	—	Aiutante di batt. (1)	Aiutante di batt. (1)
Maresciallo magg.	Maresciallo magg.	Aspirante (2)	Maresciallo di 1ª classe	Maresciallo magg.
Maresciallo capo	Maresciallo capo	Capo di 1ª classe Capo di 2ª classe	Maresciallo di 2ª classe	Maresciallo capo
Maresciallo ord.	Maresciallo ord.	Capo di 3ª classe	Maresciallo di 3ª classe	Maresciallo ord.
Brigadiere	Sergente maggiore	2° Capo	Sergente maggiore	Brigadiere
Vice brigadiere	Sergente	Sergente	Sergente	Vice brigadiere

(1) Il grado di « aiutante di battaglia » è conferito ai sottufficiali ed ai militari di truppa soltanto per azioni compiute in guerra.

(2) L'aspirante corrisponde al maresciallo maggiore, al capo di 1ª classe ed al maresciallo di 1ª classe con precedenza su di essi.

TABELLA B/1

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO

GRADI		PERIODI MINIMI DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE	ALTRE CONDIZIONI	
DA	A		Corsi (3)	Esami
Ruolo dell'Arma dei carabinieri				
Maresciallo maggiore	Sottotenente	—	—	Aver superato i prescritti esami.
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	—	—	—
Brigadiere	Maresciallo ordinario	1 anno di comando di stazione ovvero di impiego in incarichi di specializzazione (1), anche se compiuto tutto o in parte nei gradi di brigadiere o vicebrigadiere.	—	—
Ruolo delle Armi e dei Corpi				
Maresciallo maggiore	Sottotenente	—	—	Aver superato i prescritti esami.
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	1 anno di comando di plotone o reparto corrispondente oppure 2 anni di servizio presso reparti operativi o enti addestrativi oppure 2 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (2).	—	—
Sergente maggiore	Maresciallo ordinario	3 anni di comando di squadra o reparto corrispondente oppure di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (2).	—	—

(1) Gli incarichi di specializzazione sono determinati con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze di impiego del personale.

(2) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della ifesa in base alle esigenze della forza armata.

(3) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

TABELLA B/2

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

GRADI		PERIODI MINIMI D'IMBARCO (1)								
DA	A	Nocchieri e Tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Palombari Incursori Nocchieri di porto	Note	Corsi (2)	Esami
Capo di 1ª cl.	Guardiamarina (CEMM)	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno	—	I nocchieri ed i tecnici di macchine devono compiere l'imbarco nel grado di capo di 1ª classe. Per le altre categorie l'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.	—	Aver superato i prescritti esami.
Capo di 2ª cl.	Capo di 1ª cl.	2 anni	—	—	—	—	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3ª e di 2ª classe.	—	—
Capo di 3ª cl.	Capo di 2ª cl.	—	—	—	—	—	—	—	Aver superato il corso di perfezionamento (corso P.)	—
2° Capo	Capo di 3ª cl.	3 anni	3 anni	1 anno e sei mesi	1 anno e sei mesi	1 anno	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di sergente e di 2° Capo	Aver superato il corso di istruzione generale professionale (corso I.G.P.).	—

(1) Restano ferme le disposizioni dell'articolo 5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 giugno 1965, n. 813, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 66 del Testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 914 e successive modificazioni.

(2) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

TABELLA B/3

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA

GRADI		PERIODI MINIMI DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE	ALTRE CONDIZIONI	
DA	A		Corsi (1)	Esami
Maresciallo 1ª classe	Sottotenente	—		Aver superato i prescritti esami.
Maresciallo 2ª classe	Maresciallo 1ª classe	2 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	—	—
Maresciallo 3ª classe	Maresciallo 2ª classe	2 anni di impiego in incarichi nella categoria di appartenenza.	Aver superato il corso di perfezionamento (2)	—
Sergente maggiore	Maresciallo 3ª classe	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	Aver superato il corso complementare (2)	—

(1) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

(2) Non prescritto per i sottufficiali della categoria musicanti.

TABELLA B/4

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI		PERIODI MINIMI DI SERVIZIO O DI IMPIEGO	ALTRE CONDIZIONI	
DA	A		Corsi (2)	Esami
Maresciallo maggiore	Sottotenente	—	—	Aver superato i prescritti esami
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	—	—	—
Brigadiere	Maresciallo ordinario	2 anni di servizio di istituto, di comando di squadra o di impiego in incarichi di specializzazione (1) anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di brig. o vicebrigadiere	—	—

(1) Gli incarichi di specializzazione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze in base alle esigenze di impiego del personale.

(2) Il Ministro delle finanze ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

TABELLA C

CONDIZIONI GENERALI PER L'AVANZAMENTO E PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI AIUTANTE O SCELTO, DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA.

GRADI O QUALIFICA		Forme di avanzamento	Periodi minimi di permanenza nel grado
DA	A		
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Sottotenente e grado corrispondente	Scelta	2 anni
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Aiutante o scelto	Anzianità	5 anni
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Scelta e Anzianità	4 anni
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anzianità	4 anni
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Scelta e Anzianità	7 anni e 6 mesi

ALLEGATO D/1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
XXI. — RUOLO TECNICO-OPERATIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI					
Maggiore	—	—	8	—	—
Capitano	scelta	—	252	2	1/9 dei Capitani non ancora valutati
Tenente	scelta	—	180	28	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—		—	—
XXII. — RUOLO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE ARMI E DEI CORPI					
Maggiore	—	—	20	—	—
Capitano	scelta	—	720	5	1/9 dei Capitani non ancora valutati
Tenente	scelta	—	510	80	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—		—	—

ALLEGATO D/2

MARINA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento.	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
XIII. — RUOLO SERVIZI NAUTICI DEL C.E.M.M.					
Capitano di Corvetta ..	—	—	4	—	—
Tenente di Vascello ..	scelta	—	136	1	1/9 dei Tenenti di Vascello non ancora valutati.
S. Tenente di Vascello ..	scelta	—	91	14 o 15 (*aa*)	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati.
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
XIV. — RUOLO SERVIZI TECNICI DEL C.E.M.M.					
Capitano di Corvetta ..	—	—	3	—	—
Tenente di Vascello	scelta	—	102	3 ogni 4 anni (*ee*) (*ff*)	1/9 dei Tenenti di Vascello non ancora valutati.
S. Tenente di Vascello..	scelta	—	68	10 o 11 (bb)	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati.
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
XV. — RUOLO SERVIZI MACCHINA DEL C.E.M.M.					
Capitano di Corvetta ..	—	—	2	—	—
Tenente di Vascello	scelta	—	68	1 ogni 2 anni (*gg*) (*ff*)	1/9 dei Tenenti di Vascello non ancora valutati.
S. Tenente di Vascello..	scelta	—	45	7 o 8 (cc)	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati.
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
XVI. — RUOLO SERVIZI CONTABILI DEL C.E.M.M.					
Capitano di Corvetta ..	—	—	3	—	—
Tenente di Vascello ..	scelta	—	102	3 ogni 4 anni (*ee*) (*ff*)	1/9 dei Tenenti di Vascello non ancora valutati.
S. Tenente di Vascello..	scelta	—	68	10 o 11 (bb)	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati.
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
XVII. — RUOLO SERVIZI PORTUALI DEL C.E.M.M.					
Capitano di Corvetta ..	—	—	1	—	—
Tenente di Vascello	scelta	—	34	1 ogni 4 anni (*hh*) (*ff*)	1/9 dei Tenenti di Vascello non ancora valutati.
S. Tenente di Vascello..	scelta	—	23	3 o 4 (dd)	1/6 dei Subalterni, in ruolo non ancora valutati.
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

ALLEGATO D/3

AERONAUTICA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
RUOLO UNICO SPECIALISTI					
Maggiore	—	—	25	—	—
Capitano	scelta	—	860	6 o 7 (*b*)	1/9 dei Capitani non ancora valutati
Tenente	scelta	—	633	95 o 96 (*c*)	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati.
Sottotenente	anzianità	—		—	—

(*a*) Le frazioni dell'unità sono riportate nell'anno successivo.
(*b*) Ciclo di quattro anni – sette promozioni nel primo; sei promozioni nel secondo, terzo e quarto anno.
(*c*) Ciclo di due anni – 95 promozioni nel primo e 96 promozioni nel secondo anno.

ALLEGATO D/4

RUOLO TECNICO OPERATIVO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5
Maggiore	—	5	—	—
Capitano	scelta	173	1 o 2 (*a*)	1/9 dei Capitani non ancora valutati
Tenente	scelta	132	18 o 19 (*b*)	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati
Sottotenente	anzianità			

(*a*) Ciclo di 5 anni: 1 promozione nel 1°, 2°, 4° e 5° anno; 2 promozioni nel 3°.
(*b*) Ciclo di 5 anni: 19 promozioni nel 1°, 3° e 5ª anno; 18 promozioni nel 2° e 4°.

TABELLA E/1

ESERCITO

Gradualità delle promozioni a Maresciallo ordinario

ARMA DEI CARABINIERI				RUOLO UNICO DELLE ARMI E DEI CORPI		
Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di brigadiere	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)	Data di nomina a sergente maggiore	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1971 e prec.	1973 e prec.	1981	Dal giorno successivo alla data di compimento del 10° anno dalla nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni «a scelta» o per «benemerenze d'istituto».	1.7.1972-30.6.1973	1981	Dal giorno successivo al compimento degli 8 anni e 6 mesi di servizio dalla nomina a sergente maggiore
1972 e prec.	1974 e prec.	1982		1.7.1973-30.6.1974	1982	
1973 e prec.	1975 e prec.	1983		1.7.1974-30.6.1975	1983	
1974 e prec.	1976 e prec.	1984		1.7.1975-30.6.1976	1984	
1975 e prec.	1977 e prec.	1985		1.7.1976-30.6.1977	1985	
1976 e prec.	1978 e prec.	1986		1.7.1977-30.6.1978	1986	
1977 e prec.	1979 e prec.	1987		1.7.1978-30.6.1979	1987	
1978 e prec.	1980 e prec.	1988				

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge nell'Arma dei carabinieri e nei ruolo delle armi e dei servizi avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1984.

TABELLA E/2

ESERCITO

Gradualità della promozione a Maresciallo capo dell'Arma dei carabinieri

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo ordinario	Anno di formazione del quadro	Decorrenza della promozione
1967 e precedenti	1977 e precedenti	1981	Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
1968 e precedenti	1977-1978 e preced.	1982	Dal giorno successivo a quello del compimento del 14° anno dalla nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni a «scelta» o per «benemerenze d'istituto»
1969 e precedenti	1978-1979 e preced.	1983	
1970 e precedenti	1979-1980 e preced.	1984	
1971 e precedenti	1980-1981 e preced.	1985	
1972 e precedenti	1981 e precedenti	1986	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina ai sottufficiali in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

TABELLA E/3

ESERCITO

Gradualità delle promozioni a Maresciallo maggiore

ARMA DEI CARABINIERI				RUOLO UNICO DELLE ARMI E DEI CORPI		
Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo capo	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)	Data di promozione a maresciallo capo	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1960 e prec.	1975-1976-1977 e prec.	1981	Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge.	1976 e prec. 1977	1981 1981	1.1.1981 31.12.1981
1961 e prec.	1977-1978 e precedenti	1982	1° gennaio 1982	1978	1982	Dal giorno successivo al compimento di 4 anni di permanenza nel grado di maresciallo capo.
1962 e prec.	1978 e prec.	1982	31 dicembre 1982			
1963 e prec.	1978-1979 e precedenti	1983	1° gennaio 1983			
1964 e prec.	1979 e prec.	1983	31 dicembre 1983			
1965 e prec.	1980 e prec.	1984	1° gennaio 1984			
1966 e prec.	1980 e prec.	1984	Dal giorno successivo a quello di compimento del 18° anno di nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloroche abbiano ottenuto promozioni a «scelta» o per «benemerenze d'istituto».			
1967 e prec.	1981 e prec.	1985				
1968 e prec.	1982 e prec.	1986				

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge nell'Arma dei CC e nel ruolo delle Armi e Corpi dell'Esercito avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1984.

TABELLA F/1

MARINA

Gradualità delle promozioni a 2° Capo s.p.e. (*)

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Anno di arruolamento del corso volontario	Promozione a 2° Capo s.p.e.	
		Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione o trasferimento in s.p.e.
1970 e preced.	1969–1970	1977	31.12.1977
1971/A	1971	1978	30.6.1978
1971/B 1971/C 1972/A	1972	1978	31.12.1978
1972/B 1972/C 1973/A 1973/B 1973/C 1974/A	1973 1974	1979	31.12.1979
1974/B 1974/C 1975/A	1975	1980	30.6.1980
1975/B 1975/C 1976/A	1976	1980	30.6.1980
1976/B 1977/A	1977	1981	30.6.1981
1977/B	1978	1981	30.6.1981

(*) L'avanzamento ha luogo per corsi di arruolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell presente legge.

TABELLA F/2

MARINA

Gradualità delle promozioni a Capo di 3ª classe in s.p.e. (*)

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Decorrenza promozione a 2° Capo s.p.e.	Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione a Capo di 3ª classe s.p.e.
1964 e preced.	1.1.1973 e preced.	1977	31.12.1977
1965	1.1.1974	1977	31.12.1977
1966	1.1.1975	1978	1.9.1978
1967	1.1.1976	1979	1.9.1979
1968	1.1.1977	1980	1.9.1980
1969	1.7.1977	1981	1.9.1981
1970	31.12.1977	1982	1.9.1982
1971/A	30.6.1978	1983	1.9.1983
1971/B 1971/C 1972/A	31.12.1978	1984	1.1.1984 1.5.1984 1.9.1984
1972/B 1972/C 1973/A	31.12.1979	1985	1.1.1985 1.5.1985 1.9.1985
1973/B 1973/C 1974/A	31.12.1979	1986	1.1.1986 1.5.1986 1.9.1986
1974/B 1974/C 1975/A	30.6.1980	1987	1.1.1987 1.5.1987 1.9.1987
1975/B 1975/C 1976/A	30.6.1980	1988	1.1.1988 1.5.1988 1.9.1988

(*) L'avanzamento a scelta, di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge, avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1984.

TABELLA F/3

MARINA

Gradualità delle promozioni a Capo di 2ª classe in s.p.e.

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Decorrenza promozione a Capo di 3ª classe	Anno di formazione del quadro	Decorrenza della promozione a Capo di 2ª Classe
1961 e prec.	1.1.1976 e prec.	1977	31.12.1977
1962	1.1.1977	1978	1.9.1978
1963	1.1.1977	1979	1.9.1979
1964	31.12.1977	1980	1.9.1980
1965	31.12.1977	1981	1.9.1981
1966	1.9.1978	1982	1.9.1982
1967	1.9.1979	1983	1.9.1983
1968	1.9.1980	1984	1.9.1984
1969	1.9.1981	1985	1.9.1985
1970	1.9.1982	1986	1.9.1986

TABELLA F/4

MARINA

Gradualità delle promozioni a Capo di 1ª classe in s.p.e. (*)

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Decorrenza promozione a Capo 2ª cl. s.p.e.	Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione a Capo 1ª classe s.p.e.
1957 e precedenti	1.1.1975 e prec.	1977	31.12.1977
1958	1.1.1976	1978	1.9.1978
1959	1.1.1977	1979	1.9.1979
1960	31.12.1977	1980	1.9.1980
1961	31.12.1977	1981	1.9.1981
1962	1.9.1978	1982	1.9.1982
1963	1.9.1979	1983	1.9.1983
1964	1.9.1980	1984	1.9.1984
1965	1.9.1981	1985	1.9.1985
1966	1.9.1982	1986	1.9.1986

(*) L'avanzamento a scelta, di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge, avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1984.

TABELLA G/1

AERONAUTICA

RUOLO SPECIALISTI

Gradualità delle promozioni a Sergente maggiore (*)

Anno di arruolamento volontario	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare	Decorrenza promozione
1970 e prec.	1977	tutti	31.12.1977
1971	1978	tutti	30.6.1978
1972	1978	tutti	31.12.1978
1973	1979	tutti	31.12.1979
1974	1979	tutti	31.12.1979
1975	1980	tutti	31.12.1980
1976	1980	tutti	31.12.1980
1977	1981	tutti	31.12.1981

(*) L'avanzamento a Sergente maggiore ha luogo, per anni di arruolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.

TABELLA G/2

AERONAUTICA

RUOLO SPECIALISTI

Gradualità delle promozioni a Maresciallo di terza classe in S.P.E. (1)

Anno di anzianità di grado da Sergente maggiore o di arruolamento volontario	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquote da valutare (2)	Decorrenza promozione
1970 e precedenti	1977	tutti	31.12.1977
1971	1978	tutti	31.12.1978
1972 1973	1979	tutti	31.12.1979
1974 1975	1980	i primi 19/20	31.12.1980
1976	1981	il residuo 1/20	31.12.1981
Sergenti Maggiori arruolati volontari nell'anno 1969 e precedenti (3)	1981	tutti	31.12.1981
Sergenti Maggiori arruolati volontari nell'anno 1970 (3)	1982	tutti	31.12.1982
Sergenti Maggiori arruolati volontari nell'anno 1971 (3)	1983	tutti	31.12.1983
Sergenti Maggiori arruolati volontari nell'anno 1972 (3)	1984	tutti	31.12.1984
Sergenti Maggiori arruolati volontari nell'anno 1973 (3)	1985	tutti	31.12.1985
Sergenti Maggiori arruolati volontari nell'anno 1974 (3)	1986	tutti	31.12.1986

(1) L'avanzamento a scelta, di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge, avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1984.

(2) Le frazioni di unità sono arrotondate per eccesso.

(3) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti tra i predetti a seguito di valutazione a scelta.

TABELLA G/3

AERONAUTICA

RUOLO SPECIALISTI

Gradualità delle promozioni a Maresciallo di seconda classe in s.p.e.

Anno di anzianità di grado Maresciallo di 3ª classe	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare (*)	Decorrenza promozione
1973 e preced.	1977	tutti	31.12.1977
1974 1975 1976	1978	tutti	31.12.1978
1977	1979 1980	prima metà seconda metà	31.12.1979 31.12.1980
1978	1981	tutti	31.12.1981
1979	1982	Marescialli di 3ª classe con anzianità da Sgt. Maggiore 1972	31.12.1982
	1983	Marescialli di 3ª classe con anzianità da Sgt. Maggiore 1973	31.12.1983
1980	1983	Marescialli di 3ª classe con anzianità da Sgt. Maggiore 1974	31.12.1983
	1984	Marescialli di 3ª classe con anzianità da Sgt. Maggiore 1975-1976	31.12.1984

(*) Le frazioni di unità sono arrotondate per eccesso.

TABELLA G/4

AERONAUTICA

RUOLO SPECIALISTI

Gradualità delle promozioni a Maresciallo di prima classe in s.p.e. (1)

Anno di anzianità di grado Maresciallo di 2ª classe	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare (2)	Decorrenza promozione
1973 e preced.	1977	tutti	31.12.1977
1974 1975 1976	1978	tutti	31.12.1978
1977 1978 1979 1980	1979 1980 1981 1982	tutti tutti tutti tutti	31.12.1979 31.12.1980 31.12.1981 31.12.1982
1981	1983 1984	prima metà seconda metà	31.12.1983 31.12.1984
1982	1985 1986	primi 2/3 ultimo 1/3	31.12.1985 31.12.1986
1983	1986	primo 1/3	31.12.1986

(1) L'avanzamento a scelta di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1984.

(2) Le frazioni di unità sono arrotondate per eccesso.

TABELLA H/1

GUARDIA DI FINANZA

Gradualità delle promozioni a Maresciallo ordinario

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di brigadiere	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1971 e precedenti	1973 e precedenti	1981	Dal giorno successivo alla data di compimento del 10° anno dalla nomina a vicebrigadiere ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni a «scelta» o per «benemerenze di servizio».
1972 e precedenti	1974 e precedenti	1982	
1973 e precedenti	1975 e precedenti	1983	
1974 e precedenti	1976 e precedenti	1984	
1975 e precedenti	1977 e precedenti	1985	
1976 e precedenti	1978 e precedenti	1986	
1977 e precedenti	1979 e precedenti	1987	
1978 e precedenti	1980 e precedenti	1988	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta previsto dagli articoli 23 e 24 della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1984.

TABELLA H/2

GUARDIA DI FINANZA

Gradualità delle promozioni a Maresciallo capo

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo ordinario	Anno di formazione del quadro	Decorrenza della promozione
1967 e precedenti	1977 e precedenti	1981	Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge
1968 e precedenti	1977-1978 e precedenti	1982	Dal giorno successivo alla data di compimento del 14° anno dalla nomina a vicebrigadiere ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni «a scelta» o per «benemerenze di servizio».
1969 e precedenti	1978-1979 e precedenti	1983	
1970 e precedenti	1979-1980 e precedenti	1984	
1971 e precedenti	1980-1981 e precedenti	1985	
1972 e precedenti	1981 e precedenti	1986	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

TABELLA H/3

GUARDIA DI FINANZA

Gradualità delle promozioni a Maresciallo maggiore

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo capo	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1960 e precedenti	1975-1976-1977 e prec.	1981	Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
1961 e precedenti	1977-1978 e precedenti	1982	1° gennaio 1982
1962 e precedenti	1978 e precedenti	1982	31 dicembre 1982
1963 e precedenti	1978-1979 e precedenti	1983	1° gennaio 1983
1964 e precedenti	1979 e precedenti	1983	31 dicembre 1983
1965 e precedenti	1980 e precedenti	1984	1° gennaio 1984
1966 e precedenti	1980 e precedenti	1984	Dal giorno successivo alla data di compimento del 18° anno di servizio dalla nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni «a scelta» o per benemerenze di servizio.
1967 e precedenti	1981 e precedenti	1985	
1968 e precedenti	1982 e precedenti	1986	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1984.

TABELLA I/1

ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI

Gradualità delle promozioni da V.Brig. a Maresciallo maggiore dei sottufficiali della Banda dell'Arma dei carabinieri

Avanzamento da	Anzianità minima di servizio dalla nomina a Vicebrigadiere						NOTE
	1ª cat. A	1ª cat. B	2ª cat. A	2ª cat. B	3ª cat. A	3ª cat. B	
Vice Brigadiere a Brigadiere	—	—	—	—	2 anni	2 anni	*a*) Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni;
Brigadiere a Mar. Ord.	—	—	7 anni	7 anni	8 anni	8 anni	*b*) i periodi di anzianità minima di servizio dalla nomina a Vicebrigadiere sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado per ogni valutazione negativa nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subito giudizi di non idoneità;
Mar. Ordinario a Mar. Capo	—	—	12 anni	13 anni	14 anni	14 anni	
Mar. Capo a Mar. Maggiore	17 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	*c*) tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del prescritto periodo minimo dalla nomina a v. brigadiere.

TABELLA I/2

AERONAUTICA

Gradualità delle promozioni da sergente a Maresciallo di prima classe dei sottufficiali della Banda dell'aeronautica

Avanzamento da	Anzianità minima di servizio dall'arruolamento volontario						NOTE
	1ª cat. A	1ª cat. B	2ª cat. A	2ª cat. B	3ª cat. A	3ª cat. B	
Sergente a Sergente maggiore e trasferimento in s.p.e.	—	—	3 anni	3 anni	3 anni e 6 mesi	3 anni e 6 mesi	*a*) Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni; *b*) i periodi di anzianità minima di servizio dell'arruolamento volontario sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado, per ogni valutazione negativa, nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subito giudizi di non idoneità; *c*) tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento della prescritta anzianità minima di servizio dall'arruolamento volontario.
Sergente maggiore a Maresciallo 3ª cl...	—	—	9 anni	9 anni	10 anni	10 anni	
Maresciallo 3ª cl. a Maresciallo 2ª cl...	10 anni	—	14 anni	15 anni	16 anni	16 anni	
Maresciallo 2ª cl. a Maresciallo 1ª cl...	17 anni	20 anni	20 anni	20 anni	20 anni	20 anni	

TABELLA I/3

GUARDIA DI FINANZA

Gradualità delle promozioni da Vicebrigadiere a Maresciallo maggiore dei sottufficiali della Banda della Guardia di finanza

Avanzamento da	Anzianità minima di servizio dalla nomina a vicebrigadiere						NOTE
	1ª part. A	1ª part. B	2ª part. A	2ª part. B	3ª part. A	3ª part. B	
V. Brig. a Brigadiere	—	—	—	—	2 anni	2 anni	*a*) Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni; *b*) i periodi di anzianità minima di servizio dalla nomina a vicebrigadiere sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado per ogni valutazione negativa nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subìto giudizi di non idoneità; *c*) tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del prescritto periodo minimo dalla nomina a vice brigadiere.
Brig. Scelto a Mar. Ordinario.....	—	—	7 anni	7 anni	8 anni	8 anni	
Mar. Ord. a Mar. Capo	—	—	12 anni	13 anni	14 anni	14 anni	
Mar. Capo a Mar. Maggiore	17 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	